

LO STALKING TRA CRIMINOLOGIA, GIURISPRUDENZA E RECENTI MODIFICHE NORMATIVE

CARMELO MINNELLA*

SOMMARIO: 1. Il “fenomeno” *stalking* e la risposta articolata e flessibile del legislatore italiano. – 2. Il delitto di atti persecutori ex art. 612-bis c.p. e lo scarto tra il diritto penale e la “criminologia”: a) con riguardo alla selezione delle condotte punibili. – 2.1. Segue: b) con riferimento al concetto di “reiterazione” delle condotte. – 2.2. Segue: c) la mancata indicazione del “tipo d'autore”. – 3. Gli eventi del delitto di atti persecutori. – 3.1. Il deficit di tassatività degli eventi previsti dall'art. 612-bis c.p. e i suoi riflessi sull'elemento soggettivo del reato. – 4. Il contesto conflittuale della crisi coniugale non esclude lo stato di ansia, anzi può aggravare il disvalore della condotta. – 4.1. Contesto conflittuale tra i coniugi e atti persecutori per vedere i figli o in occasione degli incontri: il dolo eventuale compatibile con l'art. 612-bis c.p.? – 5. Lo *stalking* non escluso dalla reciprocità delle condotte persecutorie. – 6. Le modifiche allo *stalking* introdotte dalle legge n. 119/2013: a) il restyling al delitto di atti persecutori. – 6.1. Segue: b) il braccialetto elettronico e la probation cautelare. – 6.2. Segue: c) l'arresto in flagranza dello stalker.

Abstract – Il legislatore italiano, dopo una lunga attesa, preso atto della indifferibile esigenza politico-criminale di reprimere il fenomeno dello *stalking*, ha previsto il delitto di atti persecutori, descritto dall'art. 612-bis c.p., introdotto dall'art. 7 del decreto-legge 23 febbraio 2009 n. 11 (convertito in legge 23 aprile 2009 n. 38), l'istituto dell'ammonimento del Questore e la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla vittima e ai luoghi da questa frequentati. Ha così fornito una risposta giudiziaria (o, ancor prima, extragiudiziaria) articolata e tendenzialmente flessibile.

Dopo aver messo in risalto lo scarto tra il diritto penale e la criminologia dello *stalking*, con riferimento all'ambito delle condotte punibili, al concetto di reiterazione e al tipo d'autore, si ci è soffermati sul corposo apparato giurisprudenziale in materia di atti persecutori.

Si analizzano, in particolare, i confini applicativi con le figure di reato di minacce, molestie, i cui elementi distintivi rispetto alla figura criminosa descritta dall'art. 612-bis c.p. si incentrano sulla reiterazione delle condotte persecutorie e sugli eventi alternativi previsti dalla norma. Sono que-

* Avvocato penalista. Catania.

sti i caratteri costitutivi che rappresentano il *quid pluris del delitto di atti persecutori*, rispetto ai reati di minaccia e molestie e consentono l'applicazione del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa quale misura cautelare ritagliata per i fatti di *stalking*. Inoltre si aggiunge che il contesto conflittuale originato dalla crisi della relazione di coppia tra i due coniugi, non è assolutamente idoneo ad escludere o ridurre la sussistenza del reato in questione, ma che anzi appare assai rilevante, tant'è che l'art. 612-bis, al secondo comma, prevede addirittura come aggravante l'esistenza di rapporti di coniugio o di pregressi rapporti affettivi tra le parti.

Il tutto tenendo conto delle importanti modifiche che il recente intervento normativo – la legge n. 119 del 2013, di conversione sul decreto-legge n. 93/2013 sul c.d. femminicidio – ha apportato al delitto di atti persecutori e alle misure (pre-cautelari e cautelari) antistalking.

1. Il “fenomeno” *stalking* e la risposta articolata e flessibile del legislatore italiano.

Il legislatore italiano, dopo una lunga attesa, preso atto della indifferibile esigenza politico-criminale di reprimere il fenomeno dello *stalking*, ha previsto il delitto di atti persecutori, descritto dall'art. 612-bis c.p., introdotto dall'art. 7 del decreto-legge 23 febbraio 2009 n. 11 (convertito in legge 23 aprile 2009 n. 38), che punisce «chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di una persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita»¹.

Poiché il fenomeno dello *stalking*² copre situazioni psicologiche e sociologiche estremamente variegata e disomogenea³, la ri-

¹ Cfr. MAUGERI, *Lo stalking tra necessità politico-criminale e promozione mediatica*, Torino, 2010.

² Come ricordano BENEDETTO-ZAMPI-RICCI MESSORI-CINGOLANI, *Stalking: aspetti giuridici e medico-legali*, in *Riv. It. Med. Leg.*, 2011, 145, lo *stalking* necessita della presenza di tre elementi: 1) un soggetto, detto *stalker*, che investe di un'intensa fissazione ideo-affettiva una determinata persona; 2) una sequenza comportamentale ossessiva di atti di sorveglianza, di controllo, di comunicazione, di ricerca di contatto; 3) la persona individuata dallo *stalker*, detta *stalking victim*, che percepisce a livello personale come invadenti e sgraditi tali comportamenti, vivendoli come delle minaccia alla propria persona e sviluppando un senso di ansia, di paura e altre problematiche psicologiche.

³ GALEAZZI-CURCI, *Sindrome del molestatore assillante (stalking): una rassegna*, in *Italian Journal of Psychopathology*, 2001, 7 (4), per i quali «il fenomeno descrive una costellazione comportamentale complessa, che può avere diverse motivazioni anche, ma non solo, di pertinenza prettamente psicopatologica».

sposta giudiziaria (o, ancor prima, extragiudiziaria) prevista dall'ordinamento italiano è articolata e tendenzialmente flessibile.

Articolata nel senso di idonea a modulare uno spazio di intervento (e, quindi, i suoi effetti limitativi delle posizioni soggettive altrui) secondo il reale livello di "invasività" della condotta persecutoria; *tendenzialmente flessibile* nel senso di pronta, dinanzi alla prospettiva concreta di una soluzione consensuale e definitiva della questione interpersonale, ad "arretrare" per far prevalere la volontà della persona offesa al centro della tutela penale⁴.

In quest'ottica si inserisce l'istituto dell'ammonimento del Questore allo *stalker*, introdotto dall'art. 8 del decreto-legge n. 11 del 2009, il quale recita testualmente: «Fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all'articolo 612-bis c.p., introdotto dall'articolo 7, la persona offesa può avanzare richiesta al Questore di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta. La richiesta è trasmessa senza ritardo al questore».

L'istituto dell'ammonimento, infatti, nasce proprio per evitare il procedimento penale, con una risposta stragiudiziale che sia, al contempo, tempestiva per la persona che chiede tutela e non sanzionatoria per il presunto *stalker*, contemplando una forma di penalità progressiva ed eventuale: «In presenza, cioè, di atti persecutori che potrebbero già da soli, integrare il reato, è data alla persona offesa la possibilità di optare per una "gestione" non giudiziale del problema: si intima allo *stalker* di recedere dal suo comportamento persecutorio, nella speranza, evidentemente, che tale avviso abbia, per il solo fatto di provenire da una autorità di polizia, un effetto dissuasivo e che in definitiva, la procedimentalizzazione della reazione allo *stalking* si riveli superflua. Il meccanismo (che abbiamo definito) della "penalità progressiva ed eventuale" nasce dalla consapevolezza di corrispondere, il più delle volte, allo stesso interesse della stessa persona offesa ad ottenere una risposta ordinamentale flessibile, che consenta, cioè, di inasprire i toni della reazione (facendo comprendere allo *stalker* che non ha più intenzione di subire, aspettando che sia lui a desistere spontaneamente), ma non fino al punto di attivare il c.d. "circuito penale" e di determinare per l'imputato il grave pregiudizio della condanna»⁵.

⁴ PULVIRENTI, *Note problematiche su alcuni profili procedurali del delitto di "atti persecutori" (stalking)*, in *Dir. fam. pers.*, 2011, 941.

⁵ Ancora PULVIRENTI, *Note problematiche su alcuni profili procedurali del delitto di "atti persecutori" (stalking)*, in *Dir. fam. pers.*, 943. L'A. si rende conto che la concreta efficacia di tale meccanismo psicologico è strettamente connessa al livello di percezione che lo *stalker* ha dei concetti di *Autorità* e *Istituzione*. Più il livello è alto, più è ragionevole attendersi che il soggetto ammonito si astenga dal proseguire l'attività criminosa.

Laddove l'ammonimento del Questore non faccia desistere il molestatore dal continuare gli atti persecutori, rimane intatta la volontà della vittima di chiedere la punizione dello *stalker* e affrontare il processo penale, magari indesiderato per le implicazioni di ordine personale e psicologico che esso comporta⁶.

Si ricordi che, nei casi in cui lo *stalker* è un soggetto che in precedenza intratteneva una relazione sentimentale con la vittima, è quest'ultima a voler tutelare lo *stalker*; e sotto tale profilo l'ammonimento può rappresentare un bilanciamento tra l'individuazione, da parte della persona offesa, di una risposta che lo dissuada dal porre fine alle incursioni persecutorie e che non pregiudichi con lo svolgimento (e la condanna) del processo penale.

Vi è un'altra ragione che può indurre la vittima a preferire il percorso non giurisdizionalizzato dell'ammonimento: la paura della persona offesa che l'instaurazione di un procedimento penale, non solo non sortisca l'effetto sperato di far cessare gli atti persecutori, ma, piuttosto, aumenti l'aggressività dello *stalker*. Ricerche in materia hanno dimostrato che lo *stalker* interpreta il fatto di essere stato denunciato come una sfida e ciò lo induce ad alzare il livello di persecuzione⁷.

2. Il delitto di atti persecutori ex art. 612-bis c.p. e lo scarto tra il diritto penale e la "criminologia": a) con riguardo alla selezione delle condotte punibili.

Le questioni interpretative poste dalla fattispecie incriminatrice del delitto di atti persecutori sono state ampiamente dibattute in dottrina⁸ e nella giurisprudenza⁹.

In questa sede preme solo sottolineare che la lettura dell'art. 612-bis c.p. datane dalla Suprema Corte sembra essere quella "tripartita" nel senso che la norma non richiede semplicemente una

⁶ MARANDOLA, *I profili processuali delle nuove norme in materia di sicurezza pubblica, di contrasto alla violenza sessuale e stalking*, in *Dir. pen. proc.*, 966.

⁷ *Percorsi di aiuto per le vittime di stalking*, a cura di MODENA GROUP, Franco Angeli, 2007, 19. Vedi anche G. FAVA, *La violenza sulle donne: inquadramento giuridico, indagini, giudizio*, in <http://appinter.csm.it/incontri/relaz>.

⁸ TIGANO, *Lo Stalking nel sistema penale italiano e profili comparatistici*, in questa *Rivista*, 2011, 65-117.

⁹ Per un recente e approfondito itinerario giurisprudenziale sull'art. 612-bis c.p. si rinvia a PITTARO, *Il delitto di atti persecutori (il c.d. stalking)*, in *Fam. Dir.*, 2014, 159-166.

reiterazione di minacce e di molestie, ma condotte reiterate che provocano una molestia o una minaccia (sub-eventi), che, a loro volta, determinano le tre situazioni finali del reato (perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di una persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita). Invero, «non è affatto scontato che le condotte dello *stalker* sfocino, seppure *medio tempore*, nei sub-eventi (o eventi "ponte") di minacce o molestie. È ben possibile, infatti, che le situazioni finali descritte nell'art. 612-*bis* non siano cagionate dai sub-eventi cui fa riferimento il testo della medesima disposizione»¹⁰.

Si tratta di una soluzione – quella della lettura tripartita (azione; sub-eventi; eventi finali) – che trova rispondenza sul piano testuale («chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno» recita la norma) e permette di selezionare, tra tutte le possibili condotte persecutorie, quelle che il legislatore, in omaggio al principio di frammentarietà del diritto penale, ritiene di dover punire. Non tutte le aggressioni al bene giuridico tutelato dalla fattispecie di atti persecutori, infatti, sono suscettibili di essere sottoposte a sanzione penale, ma solo quelle che realizzano una minaccia o una molestia.

In tale ottica sembra essersi posta la Cassazione quando ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 612-*bis* c.p., sollevata in relazione, tra gli altri, all'art. 25 comma 2, Cost., in quanto «la disposizione normativa espressa nell'art. 612-*bis* c.p., delinea esaurientemente la fattispecie incriminatrice in tutte le sue componenti essenziali, giacché il fatto costitutivo del reato assume i connotati dell'antigiuridicità attraverso la realizzazione reiterata di condotte, che, sia pure non definibili preventivamente stante le diverse modalità con cui può concretamente atteggiarsi l'aggressione al bene giuridico tutelato dalla fattispecie incriminatrice, non risultano assolutamente indeterminate, ma, anzi, sono fatte oggetto da parte del legislatore di un elevato grado di determinatezza, dovendo consistere non in generiche minacce e molestie, ma solo in quelle che assumono una gravità tale da cagionare nella vittima uno degli eventi alternativamente previsti dalla stessa disposizione normativa, vale a dire "un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un pros-

¹⁰ LOSAPPIO, *Vincoli di realtà e vizi del tipo nel nuovo delitto di "Atti persecutori"*, cit., 873.

simo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie condizioni di vita"»¹¹.

Tuttavia, la lettura più aderente alla realtà criminologica del fenomeno *stalking* sembra essere quella "bipartita" (minacce o molestie che provocano evento) del delitto di atti persecutori, per i quali si «assegna ai verbi "minaccia" e "molestia" la funzione di selezionare, tra i diversi antecedenti causali, quelli penalmente rilevanti, sicché la minaccia e la molestia si qualificano come modalità tipiche della condotta»¹².

Invero, «il richiamo alle minacce ed alle molestie non rende facile ed agevole l'individuazione delle condotte penalmente rilevanti, atteso che le stesse minacce possono essere attuate con molteplici modalità, ed ancora più evanescente appare la molestia se solo si pensi alle molteplici manifestazioni intrusive nella vita altrui, il cui carattere molesto dipende spesso dalle peculiari condizioni soggettive della persona offesa ovvero dalla sua diversa sensibilità o capacità di percepire come intrusivi comportamenti apparentemente neutri»¹³.

E così la Suprema Corte ha finito per estendere il concetto di molestie fino a ricomprendervi la trasmissione da parte dell'indagato, tramite *facebook*, di un filmato che ritraeva un rapporto sessuale tra lui e la donna¹⁴; il comportamento di chi,

¹¹ Cass. pen., sez. V, 24 settembre 2012, n. 36737, in *Ced. Cass. pen.*, 2012, rv. 253534.

¹² LOSAPPIO, *Vincoli di realtà e vizi del tipo nel nuovo delitto di "Atti persecutori"*, in *Dir. pen. proc.*, 2010, 872.

¹³ Corte Appello Napoli, sez. II, 15 luglio-15 ottobre 2010, in <http://www.iussit.eu>. Nel caso di specie, il giudice di secondo grado ha assolto l'imputato del delitto di atti persecutori ex art. 612-bis c.p. derubricando i diversi fatti contestati, in reato continuato di percosse, minacce e molestie, ai sensi degli artt. 81, 581, 612 e 660 c.p.. Per la Corte campana: «al di là della suggestione esercitata dall'introduzione della fattispecie di cui all'art. 612-bis c.p. e della conseguente ansia applicativa che ne discende, l'analisi della vicenda e del suo svolgimento fattuale e cronologico pone non pochi problemi in ordine all'applicazione della norma, che peraltro non sembrano stati in alcun modo ravvisati né in sede di indagini preliminari né in sede di giudizio di primo grado».

¹⁴ Cass. pen., sez. VI, 30 agosto 2010, n. 32404 in *Cass. pen.*, 2011, 978, si è ritenuto che «Gli atti di molestia, reiterati, idonei a configurare il delitto di *stalking* ex art. 612-bis c.p. possono concretarsi non solo in telefonate, invii di buste, s.m.s., e-mail, nonché di messaggi tramite internet, anche nell'ufficio dove la persona offesa prestava il suo lavoro, ma consistere anche nella trasmissione da parte dell'indagato, tramite *facebook*, di un filmato che ritraeva un rapporto sessuale tra lui e la donna (tali condotte provocavano nella vittima un grave stato di ansia e di vergogna che la costringeva a dimettersi)». Tale pronuncia è stata criticata dallo

oltre a reiterate molestie telefoniche in danno dell'ex compagna, porti avanti aggressioni verbali alla presenza di testimoni e iniziative gravemente diffamatorie presso i suoi datori di lavoro per indurli a licenziarla¹⁵; le condotte di danneggiamento di beni e gli oggetti di proprietà della persona molestata¹⁶.

Tale percorso interpretativo, anche se finisce per trasformare il delitto di atti persecutori in reato a forma tendenzialmente libera che non seleziona le condotte punibili essendo astrattamente illimitati gli atti che possono inserirsi all'interno del disegno criminoso dello *stalker*, è quello che si pone in sintonia con la realtà (in quanto capace di ricomprendere tutta la costellazione comportamentale del fenomeno *stalking*). Tuttavia esso – e qui sta lo scarto tra il dato criminologico e i principi fondamentali del diritto penale sostanziale – si pone in tensione con il principio di legalità *ex art. 25 Cost.*, ed in particolare con il corollario della determinatezza del reato di cui all'art. 612-bis c.p.

scrivente (MINNELLA, *Restano incerti i confini della punibilità del delitto di atti persecutori*, ivi, 975) perchè quest'ultima condotta non può rientrare nel concetto di «molestie», in quanto il fastidio o disturbo è conseguenza *indiretta* della divulgazione che ha come momento immediatamente lesivo quella della violazione della *privacy*. Infatti, la diffusione del rapporto sessuale realizza un'autonoma fattispecie di reato, prevista dall'art. 167, comma 2, del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, del trattamento dei dati personali sensibili senza il consenso dell'interessato, dal quale derivi nocumento per la persona offesa.

¹⁵ Cass. pen., sez. V, 21 settembre 2010, n. 34015, in *Foro it.*, 2012, 3, 159, con osservazione di MOLINARO.

¹⁶ Cass. pen., sez. V, 7 marzo 2011, n. 8832, in *Arch. N. Proc. Pen.*, 2011, 1, 504. La base indiziaria nel caso di specie era costituita da una serie di danneggiamenti su beni della donna che hanno necessariamente inciso, per il loro susseguirsi rapido martellante ed emotivamente destabilizzante sullo stato psichico della vittima. Le sue narrazioni su episodi emotivamente traumatici, costituiti da numerosi, ripetuti danneggiamenti alla propria auto (allo specchietto, alla carrozzeria, ai pneumatici, al gruppo ottico, al lunotto posteriore), al campanello, al sistema di allarme e alla porta di casa, sono stati storicamente confermati dagli accertamenti dei danni e da una parziale ammissione dell'indagato. In alcuni di questi episodi, la donna ha avuto modo di vedere in azione lo *stalker*, che inoltre non ha mancato di fare beffardi riferimenti ai pericoli a cui era esposto il veicolo nella pubblica via. Tutti questi fatti sono stati commessi in un arco di tempo caratterizzato da particolare pressione dell'indagato proiettato a polemizzare sul rapporto cessato e a convincere la donna a una sua ripresa (sono stati correttamente richiamati gli sms e il colloquio telefonico registrato). In questo quadro di aggressività, dal molteplici profilo, si è inserito l'incendio dell'auto, da vedere quale soluzione radicale e finale del danneggiamento del veicolo.

2.1. *Segue: b) con riferimento al concetto di "reiterazione" delle condotte.*

Il delitto di atti persecutori è un reato abituale, poiché è caratterizzato da una serie di condotte le quali, isolatamente considerate, potrebbero anche non costituire delitto, ma che rinvergono la *ratio* dell'antigiuridicità penale nella loro reiterazione¹⁷.

La giurisprudenza di legittimità ritiene che per la sussistenza della reiterazione «non occorre una lunga sequela di azioni delittuose per ritenere integrato il reato, essendo sufficiente che esse siano di numero e consistenza tali da ingenerare nella vittima il fondato timore di subire offesa alla propria integrità fisica o morale»¹⁸.

Il requisito della reiterazione degli atti di molestia o minaccia dovrebbe infatti essere ricostruito alla luce degli eventi tipici che la norma richiede in relazione ai quali gli atti di aggressione devono presentare un grado di invasività nella vita della vittima da determinare uno stravolgimento psichico e della stessa organizzazione della quotidianità, «compatibile solo con condotte caratterizzate da costanza, permanenza, imponentza tali da costituire un vero e proprio impedimento alle sue normali abitudini di vita»¹⁹.

Invece, si è cristallizzata in seno alla Suprema Corte l'interpretazione secondo cui rientra «nella nozione di "reiterazione", quale elemento costitutivo del suddetto reato, anche due sole condotte di minaccia o di molestia»²⁰ (escludendo il reato solo ove gli

¹⁷ Cass. pen., 8 marzo 2011, n. 9117, in *CED Cass. pen.*, 2011, rv 249617. In applicazione del principio la Corte ha attribuito la competenza del reato in oggetto, posto inizialmente in essere quando il soggetto attivo era ancora minorenne e proseguito una volta diventato questi maggiorenne, al giudice ordinario.

¹⁸ Cass. pen., sez. V, 25 giugno 2013, n. 27798, in *Diritto e Giustizia* (26 giugno 2013).

¹⁹ Trib. Roma, sez. V, 4 febbraio 2010, n. 3181, in *Juris Data* (dvd), sub art. 612-bis c.p., per il quale «due soli episodi di aggressione non sono sufficienti a configurare il delitto di atti persecutori». Anche per G.I.P. Trib. Reggio Emilia, 12 marzo 2009, *ivi*, «condotte persecutorie limitate a pochi giorni non sono idonee ad integrare il reato di cui all'art. 612-bis c.p.».

²⁰ La prima pronuncia in tal senso è stata Cass. pen., sez. V, 17 febbraio 2010, n. 6417, in *Cass. pen.*, 2011, 157, con nota di LO MONTE, *L'individuazione delle «condotte reiterate» (art. 612-bis c.p.): tra lacune legislative e discutibili applicazioni giurisprudenziali*; successivamente, Cass. pen., sez. V, 5 luglio 2010, n. 25527, in *Cass. pen.*, 2011, 966, con nota, *se vis*, di MINNELLA, *Restano incerti i confini della punibilità del delitto di atti persecutori*, *ivi*, 968 s. Da ultimo, Cass. pen., sez. V, 3 febbraio 2014, n. 5206, in *Diritto e Giustizia* (4 febbraio 2014), per la quale rientra «nella nozione di "reiterazione", quale elemento costitutivo del suddetto reato, anche due sole condotte di minaccia o di molestia. Trattasi, in tutta evidenza, di un reato

eventi fossero determinati da un solo atto, pur significativo), dovendosi escludere l'equivalenza del concetto di reiterazione con la serialità²¹.

In sostanza, «il termine “reiterare” denota la ripetizione di una condotta una seconda volta ovvero più volte con insistenza. Se ne deve evincere, dunque, che anche due condotte siano sufficienti a concretare quella reiterazione cui la norma subordina la configurazione della materialità del reato»²².

Tale conclusione lascia perplessi in quanto sembra difficile che con due soli atti di minaccia o molestia si possa arrivare a tali conseguenze, con il conseguente rischio di ampliare eccessivamente l'area del penalmente rilevante degli atti persecutori, anticipandone la soglia della punibilità prima dell'effettiva realizzazione dell'evento.

In definitiva, come ben sottolineato dalla giurisprudenza di merito, «sebbene la Cassazione abbia precisato, in relazione alla fattispecie di cui all'art. 612-bis c.p., che anche solo due condotte di minaccia o molestie siano sufficienti per la consumazione del reato, appare evidente che l'uso normativo dell'aggettivo “reiterate” implichi sicuramente condotte non sporadiche e frequenti nel tempo; in altre parole, la serialità appare evidentemente un requisito essenziale all'incriminazione, non comprendendosi, altrimenti, la differenza tra il reato continuato di molestie di cui all'art. 660 c.p. e quello di atti persecutori di cui all'art. 612-bis c.p.»²³.

abituale di evento, per la cui consumazione, dunque, sono necessari, da un lato la realizzazione di una pluralità di condotte, che, singolarmente considerate, possono anche non costituire già reato; dall'altro il verificarsi di uno dei tre eventi indicati, in via alternativa, dalla norma incriminatrice come conseguenza della reiterazione degli atti da essa previsti, in quanto, nella costruzione della fattispecie, il legislatore ha indissolubilmente legato, in termini di rapporto causale, l'insorgenza di uno degli stati pregiudizievoli della libertà morale della persona offesa in precedenza elencati, alla reiterazione delle condotte di minaccia o di molestia, per cui ove tale insorgenza fosse determinata da un solo atto, pur significativo, si esulerebbe dall'ambito di operatività dell'art. 612-bis c.p.».

²¹ Cass. pen., sez. III, 14 novembre 2013, n. 45648, in *Diritto e Giustizia* (15 novembre 2013), «Nel delitto di atti persecutori l'elemento costitutivo sul piano materiale non è dato solo dal fattore tempo, ma dall'evento in termini di pregiudizio alla persona da porre in stretta correlazione con il dato della ripetitività. È da escludere l'equivalenza del concetto di reiterazione con la serialità: né la definizione concettuale di reato abituale data dalla dottrina e dalla giurisprudenza di legittimità alla espressione “atti persecutori” vale ad escludere che due sole condotte di identica natura siano bastevoli per la configurabilità del reato».

²² Cass. pen., sez. V, 28 febbraio 2011, n. 7601, in *Diritto e Giustizia* 2011.

²³ Corte Appello Napoli, sez. II, 15 luglio-15 ottobre 2010, in <http://www.ius-sit.eu>.

E tale dato è confermato dalle ricerche criminologiche ove si ritiene che tra i sette parametri di riconoscimento dello *stalking*, vi sono la “frequenza” (essendo assodato che le azioni devono essere ripetute e sulla base di studi internazionali è possibile indicare una frequenza almeno settimanale) e la “durata” della persecuzione che deve essere in corso da almeno tre mesi²⁴.

Inoltre, con riferimento all’impatto delle persecuzioni sulla vittima, è necessario che si realizzi la “*sindrome del trauma da stalking*”²⁵ (STS), ove la vittima di atti persecutori entra nel c.d. “*ciclo della crisi*”, suddivisibile in tre fasi: la fase della crisi, la fase del recupero e la fase dell’anticipazione.

Nella prima fase lo *stalker* inizia con atti di tormento, attacco e inseguimento che generano nella vittima paura ed anche se quest’ultima tenta di reagire, la ripetitività la porta a maturare la convinzione che gli attacchi non finiscano mai.

La seconda fase, che matura nel breve tempo intercorrente tra il ripetersi degli episodi molestanti, si caratterizza per la ricerca della sensazione di pace e di tranquillità ed è definita *fase di recupero*, ma la sua durata è assai ridotta stante la frequenza con cui si susseguono nuovi episodi molestanti. Proprio tale frequenza determina quindi uno stato di allerta, provocato dalla aspettativa della vittima che con il passare del tempo dalla precedente molestia, si aspetta di subirne un’altra. Si identifica così la terza fase, detta *fase di anticipazione*, caratterizzata dall’ansia dell’attesa di ulteriori attacchi futuri²⁶.

L’analisi criminologica del fenomeno *stalking*, in conclusione, porta a non condividere l’orientamento che ritiene, ai fini dell’elemento della reiterazione, sufficienti due sole condotte (pur gravi) in quanto siffatta interpretazione dell’art. 612-bis c.p. è chiaramente in netto contrasto anche con il dato empirico e medico-legale.

2.2. Segue: c) la mancata indicazione del “tipo d’autore”.

L’art. 612-bis c.p., nella definizione del fatto tipico, si è concentrato sull’oggettività delle condotte e sulla specificità dell’of-

²⁴ HEGE, *Oltre il Mobbing, Straining, Stalking e altre forme di conflittualità sul posto di lavoro*, Milano, 2005, 24

²⁵ BAUM-COHEN-HALL, *Control and intrusive memories as possible determinants of chronic stress*, in *Psychosomatic Medicine*, 1993, 55, 274.

²⁶ BENEDETTO-ZAMPI-RICCI MESSORI-CINGOLANI, *Stalking: aspetti giuridici e medico-legali*, cit., 2011, 153.

fesa ai diritti della persona conseguente all'interferenza seriale nella vita dell'individuo: «così, mentre l'osservazione medico-psichiatrica e criminologica si è inevitabilmente rivolta allo *stalking* sintomatico di disturbi relazionali, concentrando gli sforzi nell'elaborazione del profilo dello *stalker* "tipo", il legislatore penale non ha ceduto alla tentazione (pur forte, ma assai pericolosa) di confezionare la fattispecie incriminatrice a misura di un tipo d'autore e ha invece correttamente posto l'accento sul profilo oggettivo delle condotte selezionate e dell'offesa che queste determinano. E in tale ottica non hanno trovato spazio nella descrizione normativa nemmeno elementi che vincolassero il fatto tipico a una particolare ambientazione ovvero a specifici moventi della condotta o, ancora, alla peculiare identità della persona offesa ovvero ai suoi rapporti con il persecutore. Non solo, nel testo infine recepito dal citato decreto-legge 11/2009 è stata scartata anche l'ipotesi di precludere una sanzione sostitutiva ovvero un vincolo alla concessione della sospensione condizionale della pena collegati all'assoggettamento dell'autore del reato a programmi terapeutici²⁷.

In verità, in chiave criminologica, era stata, infatti, avanzata *de iure condendo* la proposta di prevedere, nella normativa atta a fronteggiare il fenomeno dello *stalking*, la possibilità per l'imputato di atti persecutori di seguire un percorso terapeutico o di sostegno psicologico per disintossicarsi. Doveva trattarsi, alla stregua di quanto previsto in altri ordinamenti, di un meccanismo di *probation*, con relativa sospensione del processo condizionata alla sottoposizione volontaria dell'imputato a trattamento psichiatrico o psicologico. Con la prospettiva dell'estinzione del reato in caso di esito positivo del trattamento o con l'aggravamento delle conseguenze sanzionatorie nell'ipotesi negativa²⁸.

La diversa soluzione adottata dal legislatore, foriera di qualche critica, soprattutto nel versante psicoterapeutico²⁹, rivela l'intenzione di attenuare l'idea che il fatto tipico possa identificarsi esclusivamente con quella che è la percezione tradizionale dello *stalking*.

²⁷ BRICHETTI-PISTORELLI, in *Fam. min.*, 2011, 8, 17.

²⁸ CADOPPI, *Con norme sul recupero del molestatore più completa la disciplina anti-stalking*, in *Guida dir.*, 2008, 30, 12.

²⁹ Sulla necessità di sottoporre lo *stalker* a trattamenti terapeutici, cfr., da ultimo, M. LATTANZI, *Persone emotivamente ferite che la società civile tratta come "rifiuti indifferenziati"*, in *Fam. min.*, 2011, 8, 26).

Come è stato affermato, «la sensazione è che il legislatore di casa nostra abbia inteso, attraverso l'introduzione del reato di atti persecutori, colmare una lacuna inerente all'apparato sanzionatorio, ritenuto inadeguato a colpire condotte così odiose e agli strumenti di prevenzione messi a disposizione della vittima»³⁰.

Invero, nella recente legge 15 ottobre 2013, n. 119, di conversione del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 (sul c.d. femminicidio), è stato introdotto un meccanismo di *probation*, in sede cautelare, laddove si è aggiunto all'art. 282-*quater*, comma 1, c.p.p. il seguente periodo: «Quando l'imputato si sottopone positivamente ad un programma di prevenzione della violenza organizzato dai servizi socio-assistenziali del territorio, il responsabile del servizio ne dà comunicazione al pubblico ministero e al giudice ai fini della valutazione ai sensi dell'articolo 299, comma 2», ossia dell'attenuazione delle esigenze cautelari e della sostituzione della misura con altra meno gravosa.

Potrebbe trattarsi di un primo passo verso una *probation* processuale, incentrata sul tipo d'autore e che, in aderenza al dato criminologico, porti al definitivo superamento della devianza del soggetto affetto dalla sindrome dell'assalitore assillante, con un percorso di cura dello *stalker*, e a non accontentarsi della mera punizione dell'imputato che alimenta la recidiva in modo quasi automatico.

3. Gli eventi del delitto di atti persecutori.

In una recente sentenza la Suprema Corte ha fornito un ulteriore tassello alla ricostruzione degli elementi costitutivi del

³⁰ GEMELLI, *Stalking: la vicenda processuale del cacciatore e della sua preda*, in *Giust. pen.*, 2010, III, 484. Non può negarsi, in effetti, che il delitto di cui all'art. 612-bis c.p. rientri in quello che attenta dottrina ha chiamato "sistema integrato di tutela della vittima" (A. CADOPPI, *Stalking: solo un approccio interdisciplinare assicura un'efficace azione di contrasto*, in *Guida dir.*, 2007, 7, 10), connotato – nel decreto-legge n. 11 del 2009 – oltre, che dalla introduzione della nuova figura di reato, di una misura cautelare tipica per lo *stalking* (il divieto di avvicinamento ai luoghi della persona offesa ex art. 282-ter c.p.p.), l'ammonimento del Questore quale misura di prevenzione da attivare prima che venga presentata querela per le condotte persecutorie, l'estensione dell'incidente probatorio per le vittime di *stalking*, nonché, sul versante civilistico, il prolungamento fino ad un anno dell'ordine di protezione contro gli abusi familiari ex art. 342-bis c.c.. Misure che sono state rafforzate nella recente legge 15 ottobre 2013, n. 119, sulla quale si tornerà più avanti (§§ 11 s.).

delitto di atti persecutori, ritenendo che il *contesto conflittuale originato dalla crisi della relazione di coppia* tra i due coniugi non è un dato assolutamente idoneo ad escludere o ridurre la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del reato in questione, ma che anzi appare assai rilevante, tant'è che l'art. 612-bis, comma 2, c.p., prevede addirittura come aggravante l'esistenza di rapporti di coniugio o di pregressi rapporti affettivi tra le parti.

In particolare, nel caso deciso da Cassazione n. 6384/14³¹, il Pubblico Ministero chiedeva applicarsi nei confronti di un uomo, legalmente separato dalla moglie, indagato del delitto di atti persecutori (art. 612-bis c.p.), la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima *ex art. 282-ter c.p.p.*

I giudici cautelari di merito, di prime e seconde cure, rigettavano la richiesta ritenendo insussistenti, dagli elementi raccolti nella fase delle indagini preliminari, i gravi indizi di colpevolezza³² (emersi soprattutto dall'esame traffico telefonico anche sotto forma di s.m.s.) mancando uno degli eventi descritti e richiesti dall'art. 612-bis c.p.: lo stato di ansia e timore della vittima dello *stalking*.

Di diverso avviso è il Procuratore della Repubblica che ricorreva per cassazione, secondo il quale l'*ex* moglie era stata oggetto di numerose telefonate effettuate dall'indagato, di pedinamenti, di minacce, che le avevano creato un persistente stato di ansia e paura. Il provvedimento impugnato risultava quindi affetto da illogicità e contraddittorietà della motivazione oltre che da violazione di legge, in quanto i giudici di merito non avevano proceduto ad una valutazione complessiva delle dichiarazioni della parte offesa, osservando, inoltre, sotto l'ulteriore profilo della persistenza dell'esigenza cautelare del pericolo di reiterazione del reato, l'integrazione della denuncia nella quale la vittima riferiva di nuovi e più pesanti pedinamenti, molestie, percosse e danneggiamenti dell'auto, con recrudescenza delle condotte e aumento del rischio prospettato.

³¹ Cass. pen., sez. V, 11 febbraio 2014, n. 8364, in *Famiglia e Diritto*, 2014, n. 6.

³² Nella giurisprudenza amministrativa, ai fini della legittimità del decreto di ammonimento allo *stalker* emesso dal Questore, ai sensi dell'art. 8 decr. legge 23 febbraio 2009 n. 11 (conv. legge 23 aprile 2009 n. 38), con riferimento all'onere probatorio, ritiene che siano «sufficienti indizi coerenti» (così, T.A.R. Lombardia Brescia, sez. II, 8 maggio 2013, n. 444, in *Juris Data* – dvd –, *sub* art. 612-bis c.p.), e non gravi.

Occorre premettere che il delitto di atti persecutori è un reato di evento³³ e di danno³⁴ in quanto le condotte di minaccia o molestia, per integrare il delitto di atti persecutori, oltre che reiterate, devono risultare idonee a ingenerare certi mutamenti sul piano psichico («perdurante e grave stato di ansia o di paura», ovvero «fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto»), o comportamentale (alterazione «delle proprie abitudini di vita»)³⁵.

Gli eventi descritti dall'art. 612-bis c.p. sono «alternativi, la realizzazione di ciascuno dei quali è idonea ad integrarlo; pertanto, ai fini della sua configurazione non è essenziale il mutamento delle abitudini di vita della persona offesa, essendo sufficiente che la condotta incriminata abbia indotto nella vittima uno stato di ansia e di timore per la propria incolumità»³⁶.

Tuttavia, se si analizza più specificamente il perdurante e grave stato di ansia e di paura, sembra evidente la mancanza del connotato oggettivo. Trattasi di un evento psicologico sfuggente e di difficile verifica processuale nell'ambito di una prospettiva causale di accertamento del nesso condizionalistico, da effettuarsi *ex post*. Esso appare legato a percezioni soggettive della persona offesa, motivo per il quale parte della dottrina, mossa dall'intento di recuperarne determinatezza, propone di interpretarlo con riferimento a quella forme patologiche caratterizzate dallo stress, le quali trovano riscontro nella letteratura medica, dunque soggette ad accertamento e misurazione oggettiva³⁷.

Tale orientamento dottrinale, seguito sporadicamente nella giurisprudenza di merito³⁸, viene contrastato da quella dottrina

³³ Come ricorda VALSECCHI, *Il requisito della reiterazione delle minacce o molestie nella recente giurisprudenza di merito e di legittimità*, in <http://www.penalecontemporaneo.it>, «per la precisione, il primo reato abituale d'evento del nostro ordinamento penale». In giurisprudenza, tra le tante, Cass. pen., sez. V, 15 maggio 2013, n. 20993, in *Cass. pen.*, 2013, 4445.

³⁴ Cass. pen., sez. V, 16 aprile 2012, n. 14391, in *Cass. pen.*, 2013, 193, «è certamente vero che il reato di cui all'art. 612-bis c.p. è reato di evento e di danno; è altrettanto vero che, com'è ovvio, l'evento deve essere conseguenza della condotta dell'agente». ³⁵ PULVIRENTI, *Note problematiche su alcuni profili procedurali del delitto di "atti persecutori"* (stalking), *cit.*, 952.

³⁶ Cass. pen., sez. V, 11 febbraio 2014, n. 8364, *cit.*.

³⁷ PISTORELLI, *Nuovo delitto di atti persecutori*, in *AAVV, Sistema penale e "pubblica sicurezza"*, 2009, 161.

³⁸ Trib. Catanzaro, 3 novembre 2009, in *Juris Data* (dvd), *sub* art. 612-bis c.p.: «Con l'evento del grave disagio psichico, vista la indeterminatezza della figura, si deve intendere solo ed esclusivamente a forme patologiche contraddistinte dallo stress, di tipo clinicamente definito grave e perdurante».

che respinge la tesi dell'accertamento medico-legale dell'evento del perdurante e grave stato di ansia e di paura, apparendo assai improbabile che il giudice disponga una perizia medica sulla vittima per valutare se quest'ultima versi (o versasse all'epoca dei fatti contestati) in stato di ansia o di paura, «ben potendo il giudice accertare, sulla base anche di massime di esperienza, se la vittima si trovi in una simile condizione psichica»³⁹.

La Suprema Corte ha aderito a tale secondo orientamento, negando che per la dimostrazione dell'evento *de quo* sia necessaria una specifica verifica medico-legale. Premettendo che allo stato, manca uno specifico accertamento tecnico, che abbia dimostrato come gli elevati livelli di ansia risultando spiacevoli e addirittura dolorosi, abbiano condotto alla specifica tipologia dello stato di ansia della persona offesa attraverso un'accentuata e ingovernabile esposizione agli stimoli ansiogeni, fino a un approdo di tipo patologico, i giudici di legittimità hanno affermato che la sussistenza del perdurante stato di turbamento emotivo, idoneo a essere inquadrato nell'evento di cui all'art. 612-bis c.p., «non dipende dall'accertamento di uno stato patologico, rilevante solo nell'ipotesi di contestazione di concorso formale di ulteriore delitto di lesioni. La nuova tipologia non può essere ricondotta in una ripetizione del reato *ex art.* 582 c.p. - il cui evento è configurabile sia come malattia fisica che come malattia mentale e psicologica - ma è sufficiente che gli atti ritenuti persecutori abbiano un effetto destabilizzante della serenità, dell'equilibrio psicologico della vittima»⁴⁰.

La Suprema Corte ha aggiunto che in sede cautelare, laddove – allo stesso modo del caso sottoposto alla Cassazione nella fattispecie concreta n. 6384/14 – le molestie non sono episodiche o numericamente non significative ma lesive, imponenti e protratte nel tempo, «è del tutto ozioso stare a disquisire sui danni che in concreto tale condotta abbia cagionato, atteso che lo stesso numero delle telefonate è fatto che di per sé comporta disagio più o meno intenso e stato d'ansia, e ciò solo basta a legittimare la tutela cautelare senza necessità di superflue verifiche mediche, perché non è necessario che la molestia debba sfociare in una patologia concl-

³⁹ VALSECCHI, *Il delitto di atti persecutori (il c.d. stalking)*, in *Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica*, a cura di MAZZA-VIGANÒ, Torino, 2009, 244.

⁴⁰ Cass. pen., sez. V, 7 marzo 2011, n. 8832, in *Ced Cass.* 2010, rv 250202; Id., sez. V, 2 maggio 2011, n. 16864, in *Ced Cass.* 2011, rv 250158. Parla di «destabilizzante turbamento psicologico», Id., sez. V, 26 marzo 2010, n. 11945, in *Resp.civ. prev.*, 2010, n. 12, 2517.

mata, ed anzi la tutela cautelare deve essere apprestata prima che il disagio sfoci in vera patologia»⁴¹.

**3.1. Il deficit di tassatività
degli eventi previsti dall'art. 612-bis c.p.
e i suoi riflessi sull'elemento soggettivo del reato.**

Dei tre eventi previsti dall'art. 612-bis c.p., in via alternativa, solo quello relativo al *costringere la persona offesa ad alterare le proprie abitudini di vita* è ancorato a dati obiettivi, avendo un substrato storico-fattuale che lo rende suscettibile di accertamento diretto e non presuntivo⁴². Poiché il cambiamento delle proprie abitudini di vita deve essere la conseguenza della condotta persecutoria dell'agente, vale a dire deve inquadrarsi quale "reazione difensiva" a tale condotta, tale conseguenza «è quella che è accertabile con maggiore facilità e sicurezza, in quanto essa si manifesta nel mondo esterno e si concretizza, in ultima analisi, a sua volta, in una condotta»⁴³.

Una volta provato il mutamento oggettivo del *modus vivendi* della persona offesa (ciò che presuppone anche la prova delle abitudini di quest'ultima antecedenti al reato, venendo meno, in caso contrario, il termine di paragone della prova principale), il giudice deve ancora accertare che tra tale mutamento e le condotte di minaccia o molestia vi sia un rapporto di stretta causalità. Il primo comma dell'art. 612-bis c.p., «invero, non solo esige tale rapporto,

⁴¹ Cass. pen., sez. V, 7 novembre 2011, n. 40105, in *Foro It.*, 2011, 9, 464.

⁴² Tuttavia, per PECCIOLI, *Stalking: Bilancio di un anno dall'entrata in vigore*, in *Dir. pen. proc.*, 2010, 403, poiché l'alterazione delle abitudini di vita può assumere svariate forme, essendo potenzialmente illimitato il novero delle abitudini modificate a seguito delle condotte persecutorie, «una previsione espressa delle modalità di esplicazione dell'alterazione avrebbe potuto limitare l'applicazione concreta escludendo dalla rilevanza penale i comportamenti non rientranti nella tipologia classificata *ex lege*».

⁴³ Cass. pen., sez. V, 16 aprile 2012, n. 14391, cit., 193, la quale aggiunge, «se Tizio, che era solito tenere il comportamento A, cambia abitudini e - dopo una certa data e dopo che l'agente lo ha reiteratamente minacciato e/o molestato - tiene il comportamento B, al giudicante, che debba verificare la sussistenza degli estremi del reato di atti persecutori, compete accertare se tale mutamento sia conseguenza della condotta dell'agente. Nel fare ciò, da un lato, non potrà fare a meno di considerare le dichiarazioni della persona offesa, dall'altro, logicamente, dovrà valutare se la "nuova condotta" possa in qualche maniera essere idonea a neutralizzare, a scongiurare, ad evitare quei comportamenti molesti e minacciosi addebitati all'agente».

ma vuole anche che esso sussista in termini di “costrizione”; rapporto che, pertanto, non si potrà dirsi sussistente tutte le volte in cui il cambiamento non sarà stato adottato dalla persona offesa perché *necessario* (ovvero perché reattivo di una specifica condotta già verificatasi), ma solo in quanto *opportuno* e volto ad anticipare pericoli ancora mai manifestatisi sotto quella specifica formula riconducibile a quella, altrettanto specifica, abitudine di vita»⁴⁴.

Invece, anche nell'evento dell'*ingenerare un fondato timore per l'incolumità della persona offesa o di un suo prossimo congiunto o di persona alla medesima legata da relazione affettiva* sembra evidente la carenza di oggettività in quanto l'indagine finisce per essere incentrata sulla idoneità del comportamento tenuto dall'imputato a cagionare il fondato timore⁴⁵, a meno che non si siano già verificati eventi lesivi dell'incolumità della persona offesa (comprovati da referti medici di pronto soccorso o integranti altre contestate fattispecie di reato, come quelle di lesioni personali o violenza sessuale)⁴⁶ e si voglia scongiurare il loro ripetersi.

L'idoneità ad ingenerare nella vittima un fondato timore per la propria o altrui incolumità si è rinvenuta nel caso di atti persecutori consumati in danno della convivente e del di lei figlio. La persona offesa aveva conosciuto l'indagato frequentando in qualità di psicologa il carcere dove costui era ristretto, in quanto condannato per l'omicidio di una *ex* fidanzata che si era rifiutata di riallacciare una relazione ormai finita. Con la scarcerazione del predetto il loro rapporto si era trasformato in convivenza, ma il prevenuto avrebbe manifestato ripetuti atteggiamenti di violenza che avrebbero costretto la donna a lasciare con il figlio in più riprese il comune domicilio per timore che i violenti atteggiamenti del prevenuto potessero degenerare a danno suo e del minore. L'uomo l'avrebbe più volte minacciata con il telefono ed avrebbe preso a seguirla in auto, tanto che i carabinieri erano intervenuti in un'occasione controllando l'indagato che aveva seguito gli spostamenti della donna e del figlio⁴⁷.

⁴⁴ PULVIRENTI, *Note problematiche su alcuni profili procedurali del delitto di “atti persecutori” (stalking)*, in *Dir. fam. pers.*, 2011, 953.⁴⁵ Corte App. Milano, sez. V, 14 dicembre 2011, n. 5123/11, in <http://www.penalecontemporaneo.it>.

⁴⁵ Corte App. Milano, sez. V, 14 dicembre 2011, n. 5123/11, in <http://www.penalecontemporaneo.it>.

⁴⁶ Cfr., Cass. pen., sez. V, 19 marzo 2013, n. 12790, in *Diritto e Giustizia* (20 marzo 2013).

⁴⁷ Cass. pen., sez. V, 5 marzo 2012, n. 8641, in *Diritto e Giustizia*, 2012, nel confermare la custodia cautelare in carcere dell'indagato, afferma che «La motivazione del provvedimento impugnato compone quindi un quadro completo, che raffigura una vicenda inquietante, collegata ad evidenti problemi di personalità del F. a cui carico si pone il gravissimo episodio omicidiario maturato nel conte-

In definitiva, gli eventi descritti dall'art. 612-*bis* c.p. presentano notevole *deficit* di tassatività in quanto, lungi dal connotarsi in senso naturalistico, risultano «soggettivizzati» concernendo gli effetti la salute della vittima provocati dalle condotte incriminate, con conseguente difficoltà per il giudice di determinare il risultato fenomenologicamente separabile dall'azione e a questa legata in base ad un nesso di causalità⁴⁸.

Anche se la Suprema Corte ne ha escluso profili di incostituzionalità e si teme, di conseguenza, il rischio di oscillamenti giurisprudenziali, l'opzione normativa è da ritenersi il frutto di una precisa scelta di politica criminale che ha delineato condotte ed eventi definiti in termini troppo ampi per meglio perseguire il reato.

La difficoltà di accertare gli eventi lesivi degli atti persecutori ha notevoli riflessi sul piano dell'elemento soggettivo del reato. Se, infatti, la Suprema Corte, definisce il dolo generico del delitto *de quo* come il «rappresentarsi gli effetti psicologici concretamente realizzati»⁴⁹, diviene difficile all'agente individuare la realizzazione di un evento non sufficientemente determinato dal legislatore. Per tali ragioni, la recente giurisprudenza di legittimità ha affermato che «In tema di atti persecutori *ex* art. 612-*bis* c.p., trattandosi di reato abituale di evento, è sufficiente ad integrare l'elemento soggettivo il dolo generico, quindi la volontà di porre in essere le condotte di minaccia o di molestia, con la consapevolezza della idoneità delle medesime alla produzione di uno degli eventi alternativamente necessari per l'integrazione della fattispecie legale. Non occorre, invece, una rappresentazione anticipata del risultato finale, ma, piuttosto, la costante consapevolezza, nello sviluppo progressivo della situazione, dei precedenti attacchi e dell'apporto che ciascuno di essi arreca all'interesse protetto, insita nella perdurante aggressione da parte del ricorrente della sfera privata della persona offesa»⁵⁰.

sto di un precedente rapporto sentimentale, che il giudice di merito ha correttamente valutato, unitamente a quello accertato nella specifica vicenda oggetto di esame, ponendo al centro della propria decisione la necessità di prevenire il pericolo di protrazione e reiterazione dei comportamenti dell'uomo e la chiaramente espressa esigenza di garantire con la tutela cautelare – e si tratta di riferimento quanto mai pertinente – l'incolumità della persona offesa».

⁴⁸ Cfr. MACRÌ, *Modifiche alla disciplina delle circostanze aggravanti dell'omicidio e del nuovo delitto di "Atti persecutori"*, in *Dir. pen. proc.*, 2009, 825; RESTA, *Il decreto-legge in materia di sicurezza e contrasto alla violenza sessuale*, in *Giur. Mer.*, 2009, 897.

⁴⁹ Cass. pen., sez. V, 26 marzo 2010, n. 11945, cit.

⁵⁰ Cass. pen., sez. V, 15 maggio 2013, n. 20993, in *Cass. pen.*, 2013, 4445, con annotazione critica dello scrivente, ivi, 4449, in quanto tale ricostruzione ermeneu-

4. Il contesto conflittuale della crisi coniugale non esclude lo stato di ansia, anzi può aggravare il disvalore della condotta.

Tornando alla sentenza di legittimità n. 6384/14, il giudice cautelare aveva escluso la presenza dei gravi indizi di colpevolezza del reato di *stalking* proprio con riferimento all'evento del perdurante stato di ansia o di paura.

In particolare, si era ricordato che, pur essendo il delitto di atti persecutori reato abituale non basta ad integrarlo la mera ripetizione di condotte lesive. E, nel caso di specie, il notevole flusso telefonico dall'indagato all'*ex* moglie, sicuramente dal contenuto minaccioso, non sarebbe stato univocamente sintomatico di una condotta assillante tale da ingenerare il menzionato stato psichico.

Il Tribunale della libertà aveva pertanto collegato i ripetuti tentativi di contattare la moglie anche con espressioni minacciose e ingiuriose in un contesto conflittuale tra *ex* coniugi e ha concluso per la sussistenza degli estremi dell'ingiuria, minaccia e molestia, per i quali non è ammessa la misura cautelare.

In definitiva, pur essendo presente la reiterazione delle condotte persecutorie, mancherebbe rispetto ai delitti di molestie e minacce, l'altro elemento previsto nella struttura della fattispecie di *stalking* (e non previsto nei reati *ex* artt. 660 e 612 c.p.): la verifica di almeno uno degli eventi previsti nell'art. 612-bis c.p.⁵¹.

tica, oltre che a spogliare il dolo, con riferimento ad uno degli elementi del fatto tipico (ossia l'evento), della componente volitiva, accontentandosi solo di quella intellettuale, finisce per ritenere sufficiente accertare la volontà di realizzare i comportamenti persecutori reiterati e l'idoneità di questi ultimi a cagionare uno degli eventi previsti dall'art. 612-bis c.p. (se vis, MINNELLA, *Gli eventi del delitto di atti persecutori tra carenze di oggettività e difficoltà di accertamento processuale*, in *Cass. pen.*, 2013, 160-161). In definitiva, si finisce per interpretare il delitto descritto dall'art. 612-bis c.p. come reato di pericolo concreto, e non causale, ritenendo sufficiente accertare la volontà di realizzare i comportamenti reiterati idonei a cagionare l'evento, facendo leva sulla rappresentazione della idoneità *ex ante* della condotta, «valutazione ovviamente poco compatibile con una fattispecie di danno» (BRICHETTI-PISTORELLI, *Gli atti persecutori. Entra nel codice la molestia reiterata*, in *Guida dir.*, 2009, 10, 61).

⁵¹ Qualora manchi la prova positiva della verifica di uno degli eventi previsti dall'art. 612-bis c.p., gli atti persecutori potranno integrare i meno gravi reati di minaccia grave continuata *ex* artt. 81 cpv. e 612 cpv. c.p. (cfr., Corte App. Milano, sez. V, 14 dicembre 2011, n. 5123/11, in <http://www.penalecontemporaneo.it>) o molestie continuate *ex* artt. 81 cpv. 660 c.p. (cfr., Corte App. Napoli, sez. II, 15 ottobre, cit., assolto l'imputato del delitto di atti persecutori *ex* art. 612-bis c.p. de-rubricando i diversi fatti contestati, in reato continuato di percosse, minacce e molestie, ai sensi degli artt. 81, 581, 612 e 660 c.p.). In questi casi, per la ravvisare

Infatti, essendo il delitto di atti persecutori un reato di evento, differisce dalla struttura del reato di minacce che pure ne può rappresentare un elemento costitutivo: «la norma che incrimina la minaccia delinea infatti, a differenza di quella che qui interessa (salva ovviamente la configurabilità del tentativo di quest'ultima), un reato di pericolo, per la cui integrazione non è richiesto che il bene tutelato sia realmente leso mediante l'incursione di timore nella vittima. Solo per il reato di minacce vale dunque l'osservazione che è sufficiente che il male prospettato sia anche soltanto idoneo a incutere timore in un soggetto passivo generalizzato, menomandone, per ciò solo, la sfera della libertà morale. Nel reato di atti persecutori rileva invece la risposta in concreto prodotta sul soggetto passivo effettivo»⁵².

Stesso discorso vale per le molestie di cui all'art. 660 c.p., che assurgono ad atti persecutori quando comportino «l'insorgenza di uno degli stati pregiudizievoli della libertà morale della persona offesa», senza che possa assumere rilievo che il procedimento nasca da diverse denunce delle vittime solo per molestie, successivamente confluite nell'imputazione per il reato di *stalking*⁵³.

l'unicità del disegno criminoso, occorre tener conto delle concrete modalità della condotta e del (breve) lasso di tempo intercorso tra le molteplici violazioni della medesima disposizione di legge. Alla luce del criterio di continenza, la diversa qualificazione giuridica non comporta alcuna lesione del principio di correlazione tra fatto contestato e fatto ritenuto in sentenza, in quanto il fatto contenuto non presenterà, rispetto a quello contenente, alcun elemento di novità che ne alteri la struttura.

⁵² Cass. pen., sez. V, 7 maggio 2010, n. 17698, in *Riv. Pen.*, 2010, 730. Diverso è il discorso per il delitto di violenza privata ex art. 610 c.p. in quanto trattasi di ipotesi speciale rispetto al reato di atti persecutori, essendo necessaria per la sua consumazione non solo l'induzione del predetto stato d'ansia e timore, ma anche la finalità di costringere altri a fare, tollerare o omettere qualcosa contro la sua volontà, impedendone la libera determinazione e incidendo sulla sua libertà psichica: cfr., Cass. pen., sez. III, 13 giugno 2013, n. 25889, in *Diritto e Giustizia* (21 marzo 2013). Nello stesso senso, Id., sez. V, 7 aprile 2011, n. 20895, in *Resp. civ. prev.*, 2012, 6, 2002, con nota di SOLINAS: «se la norma incriminatrice di cui all'art. 612-bis è speciale rispetto a quelle che prevedono i reati di minaccia o molestia, non lo è rispetto all'art. 610 c.c.. La violenza privata anzitutto può essere commessa con atti per sé violenti ed è poi soprattutto finalizzata a costringere la persona offesa a fare, non fare, tollerare o omettere qualche cosa, cioè ad obbligarla ad uno specifico comportamento. La previsione dell'art. 610 c.p. perciò non genera solo il turbamento emotivo occasionale dell'offeso per il riferimento ad un male futuro, ma esclude la sua stessa volontà in atto di determinarsi nella propria attività, d'onde il *quid pluris* di cui all'art. 610 c.p.».

⁵³ Cass. pen., sez. V, 3 febbraio 2014, n. 5206, in *Diritto e Giustizia* (4 febbraio 2014), ha ritenuto indifferente, ai fini della contestazione e successiva condanna per il delitto di atti persecutori che le denunce-querele originarie avessero ad

La Suprema Corte, nell'accogliere il ricorso del P.M., ritiene illogico il percorso argomentativo seguito dal Tribunale, perché questi, pur dilungandosi sui differenti contenuti delle narrazioni di cui all'atto di querela e alle successive dichiarazioni rese al pubblico ministero, in ogni caso riconosce – come elemento comune ad entrambi gli apporti orali – un comportamento molesto dell'indagato posto in essere col mezzo del telefono, caratterizzato dalla molteplicità di chiamate e s.m.s.⁵⁴, anche a contenuto minatorio o da atteggiamenti ossessivi (ad esempio, presentandosi nei luoghi frequentati dalla donna oppure contattando persone vicine alla stessa). E tuttavia, pur in presenza di tali elementi, esclude la sussistenza di quello stato di ansia e paura manifestato dalla parte offesa, richiamando a tal fine l'esistenza di chiamate della donna dirette all'*ex* marito e, in definitiva, il contesto conflittuale originato dalla crisi della relazione di coppia tra i due coniugi, «cioè un dato che non è assolutamente idoneo ad escludere o ridurre la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del reato in questione, ma che anzi appare assai rilevante, tant'è che l'art. 612-*bis*, al secondo comma, prevede addirittura come aggravante l'esistenza di rapporti di coniugio o di pregressi rapporti affettivi tra le parti».

4.1. Contesto conflittuale tra i coniugi e atti persecutori per vedere i figli o in occasione degli incontri: il dolo eventuale compatibile con l'art. 612-bis c.p.?

Nel caso di coppie separate con figli, gli incontri dei genitori per vedere i figli possono diventare occasione per lo *stalker* di

oggetto solo il reato di molestie. Nella pronuncia in oggetto, il ricorrente lamentava la violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di cui all'art. 612-*bis* c.p. in quanto nella condotta dell'imputato sarebbero ravvisabili due differenti tipologie di reato, oggetto di autonome denunce da parte delle persone offese, da unificare sotto il vincolo della continuazione. Ma per gli ermellini risulta «essere errata la prospettiva dell'imputato per cui i singoli fatti denunciati andrebbero qualificati come molestie continuate *ex* artt. 81 e 660 c.p.; è sufficiente per la consumazione del delitto di atti persecutori la realizzazione di una pluralità di condotte che, singolarmente considerate, possono anche non costituire già reato e il verificarsi di uno degli eventi in quanto nella costruzione della fattispecie il legislatore ha indissolubilmente legato, in termini di rapporto causale, l'insorgenza di uno degli stati pregiudizievoli della libertà morale della persona offesa».

⁵⁴ Cass. pen., sez. V, 18 aprile 2012, n. 14997, ha ritenuto configurabile il reato di atti persecutori anche se le molestie avvengono attraverso ripetuti contatti telefonici, essendo irrilevante, ai fini dell'esclusione o dell'attenuazione della col-

porre in essere ulteriori condotte invasive e avere un effetto destabilizzante della serenità e dell'equilibrio psicologico dell'*ex* partner.

Le condotte persecutorie possono essere ritenute tali, ai fini della sussistenza nella ipotesi tipica della fattispecie di cui all'art. 612-bis c.p., ed in presenza di contatti relazionali tra gli *ex* coniugi o conviventi che comunque debbano avvenire per fatti estranei al semplice rapporto di coppia (tra i quali ultimi rientra la presenza di figli minori con gestione del ruolo genitoriale, presenza di interessi economici comuni, ecc.) in quanto rivelino una *volontà unidirezionale di aggressione*, di recare anche pretestuosamente o strumentalmente un fastidio emotivo alla vittima, di costruire, a prescindere dalle circostanze in cui è maturato il contatto con la parte lesa, una situazione di malessere psicologico attraverso un'attività che abitualmente e volutamente supera gli accettabili canoni di relazione, pur parametrati a situazioni di fisiologica conflittualità solitamente esistente fra le coppie separate, per diventare violenta.

La giurisprudenza di merito è intervenuta in una fattispecie concreta affermando, in proposito, che «quando, a seguito di un contatto necessario e dovuto tra *ex* partner, si instauri un momento di conflittualità fra le parti senza nessuna degenerazione comportamentale, la condotta eventualmente aggressiva non si può ritenere persecutoria, a meno che l'agente utilizzi strumentalmente l'occasione di incontro per realizzare un'attività volutamente molesta che trascenda dal tema e dal motivo dell'avvicinamento per trasformarsi in atteggiamento moralmente violento, espressivo della sua volontà persecutoria»⁵⁵.

Una simile interpretazione, orientata dalla necessità di distinguere il momento conflittuale da quello unilateralmente aggressivo, consente di individuare un preciso confine in tutte quelle situazioni dove agente e parte lesa si cerchino reciprocamente e necessariamente per la gestione di situazioni giuridiche comuni laddove, nella letteratura criminologica, il delitto di *stalking* pre-

pevolezza, il fatto che l'agente fosse ubriaco. Cass. pen., sez. V, 18 luglio 2010 n. 27774, in *Cass. pen.* 2011, 10, 3508, ha affermato che «integrano il reato di *stalking* le continue telefonate da parte di persona che ha già posto in essere atti aggressivi, essendo del tutto irrilevante la circostanza che solo alcune delle telefonate effettuate siano state seguite da effettiva comunicazione, provando esattamente il contrario, essendo un comportamento tipico di una persona sottoposta a tali tipi di persecuzione rifiutare la risposta o spegnere il cellulare per evitare ulteriori momenti di ansia e paura».

⁵⁵ Trib. Milano, 24 febbraio 2011, n. 9925, in *Fam. min.*, 2011, 5, 50-51.

vede invece uno schema comportamentale diverso e stereotipato con l'attore che cerca insistentemente la vittima la quale invece tende a scappare dalle attività intrusive rifiutando ogni contatto con l'agente⁵⁶.

Il caso deciso dal Tribunale milanese rientra perfettamente nella casistica tipica dello *stalking post separazione*, dove la rottura del rapporto matrimoniale fra marito e moglie, poteva identificarsi in diversi fattori fra i quali anche una relazione extraconiugale coltivata dall'imputato cui aveva fatto seguito la decisione della moglie di andare a convivere con l'amico e compagno di lavoro. Le condotte persecutorie avevano avuto inizio proprio dal momento in cui la moglie aveva iniziato la relazione con un altro uomo.

Tuttavia, correttamente il Giudice riteneva che tale ultima circostanza non poteva essere surrettiziamente invocata come causa di giustificazione o di attenuazione delle condotte persecutorie dell'imputato, ma soltanto come chiave di lettura, in ambito psicologico, del suo comportamento. Ciò ha consentito al giudice stesso di individuare, proprio nella non accettazione di tale situazione affettiva della moglie la spinta per l'ossessione persecutoria posta in essere dall'accusato il quale, invero, ha evidenziato anche anteriormente alla concretizzazione del (nuovo) legame, un rapporto di tipo padronale nei confronti della donna.

Significativi della lettura del comportamento invadente ed assillante dell'imputato sono stati i messaggi inviati dall'utenza in uso all'imputato a quella della vittima. Già questo nucleo di fatti, rappresentato da telefonate e messaggi dal contenuto ingiurioso e esplicitamente o implicitamente minaccioso inviati da cellulari riconducibili all'imputato o da cabine telefoniche site in zone in cui lo *stalker* doveva trovarsi a causa della ricostruzione effettuata sulla base degli accessi autostradali segnalati con il telepass, costituiscono – ad avviso del Tribunale di Milano – uno dei gruppi di condotte che il Giudice ritiene integrare, in quanto espressione reiterata di volontà persecutoria che esula dalla necessità del contatto interpersonale, il delitto di atti persecutori.

Altro nucleo di condotte persecutorie che testimoniavano una costante presenza intrusiva dell'imputato nella vita della persona offesa è stato rappresentato dall'appostamento nei pressi del luogo di lavoro della vittima (e del suo nuovo compagno) e dall'aver volontariamente provocato il danneggiamento dell'autovet-

⁵⁶ BENEDETTO-ZAMPI-RICCI MESSORI-CINGOLANI, *Stalking: aspetti giuridici e medico-legali*, cit., 128 s.

tura condotta dall'ex moglie sulla quale si trovavano i figli della coppia. Fatti che hanno portato all'arresto in flagranza dello *stalker* (convalidato dal G.I.P., il quale applicava anche la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa ex art. 282-ter c.p.p.).

Per il Tribunale di Milano, «oltre al grave episodio di danneggiamento del veicolo, che costituisce, nella reiterazione persecutoria, una minaccia plurima, la sola presenza insistita dell'imputato in luogo a lui estraneo, al di fuori di una soglia minima di tollerabilità determinata e limitata dalla semplice visione dei suoi figli per verificarne lo stato di serenità anche alla luce di quanto precedentemente concordato con la moglie in merito al divieto di frequentazione degli stessi con il compagno della donna, costituisce altro atto intrusivo che nel caso di specie si è sviluppato attraverso una presenza insistita e finalizzata strumentalmente a recare turbamento alla vittima»⁵⁷.

La Suprema Corte, invece, si è occupata di un caso in cui un marito è stato condannato per *stalking* ai danni dell'ex moglie in caso di richieste, via telefono o s.m.s, troppo pressanti per vedere la figlia. Obiettivo dell'uomo era riuscire a vedere e sentire più spesso la figlia, ma il suo comportamento ha avuto solo l'effetto di provocare ansia e timore nella donna, come testimoniato dalla presentazione di tre querele in tre mesi⁵⁸. In particolare, l'imputato profferiva frasi minacciose, "se ti tiro un calcio ti lascio segni perenni" – "hai distrutto la mia vita ... fallo un'altra volta o vengo io da te", inviate con telefonate e messaggi, per costringere la persona offesa a fargli vedere e sentire frequentemente la figlia anche in contrasto con quanto stabilito dal Tribunale per i minorenni⁵⁹.

⁵⁷ Sempre Trib. Milano, 24 febbraio 2011, n. 9925, *ivi*, 54.

⁵⁸ Cass. pen., sez. V, 5 dicembre 2013, n. 48755, in *Diritto e Giustizia* (5 dicembre 2013), che ha ritenuto corretta applicazione della ipotesi di reato enunciata dall'art. 612-bis c.p. in quanto il giudice di merito ha evidenziato con congrua motivazione il verificarsi di plurimi episodi di minacce e molestie, che costituivano espressione della condotta tesa a realizzare il perdurante stato di ansia della persona offesa - secondo le precise e coerenti argomentazioni svolte dal giudice di appello ove sottolinea lo stato di ansia e timore palesato dalla donna, che aveva rivolto plurime richieste di aiuto, ed aveva presentato tre querele nel periodo di tre mesi. Inoltre risulta evidenziato che lo stato di timore della persona offesa era emerso altresì da relazione dei Servizi sociali del 29-1-2010.

⁵⁹ Per un caso simile, riguardava fatti di *stalking* precedenti all'entrata in vigore del decreto-legge n. 11 del 2009, inquadrati nella fattispecie di violenza privata, Cass. pen., sez. VI, 10 febbraio 2012, n. 5365: «Le pressioni realizzate dalla madre all'indirizzo dei figli, volte ad impedire loro di vedere il padre astrattamente rientrano nel paradigma normativo del delitto di violenza privata».

Al contrario, vi possono essere non solo azioni rivolte direttamente e fisicamente contro la vittima della persecuzione (il coniuge), ma anche atti che si riflettono indirettamente sulla vittima, attraverso il coinvolgimento dei figli nella disputa, provocandole un disagio certamente assimilabile a un grave stato di ansia. In un caso pratico, in cui il marito, con le sue incursioni persecutorie verso i figli (ma aventi come obiettivo quello di colpire la moglie), modificava in negativo il clima familiare e alterava in questo modo le normali abitudini di vita sia della moglie sia dei figli, il giudice amministrativo ha ritenuto che l'ammonimento del Questore ex art. 8 d.l. n. 11 del 2009 è «da intendere principalmente come un invito al ricorrente perché elabori la fase della separazione con un diverso atteggiamento, astenendosi da inutili polemiche con la moglie ed evitando di rappresentare ai figli il conflitto tra le figure genitoriali; su questo presupposto è possibile che nel tempo, con l'evolversi della situazione familiare, l'utilità dell'ammonimento venga meno. Tuttavia con riguardo al momento in cui il provvedimento è stato emesso si può ritenere che la misura dell'ammonimento fosse giustificata»⁶⁰.

In tutti questi casi si pone il problema della compatibilità del dolo *eventuale* con la fattispecie di atti persecutori. Per autorevole dottrina, invero, «sembra da escludere la configurabilità del fatto a titolo di dolo eventuale: l'intendimento persecutorio dello *stalking* presuppone, infatti, che la volontà dell'agente sia diretta proprio a provocare l'assillo della vittima»⁶¹.

Ma una simile interpretazione «restringe ulteriormente l'ambito di applicazione della fattispecie in esame, sembrando dimenticare la realtà criminologica di riferimento»⁶², nella quale lo *stalker* non sempre agisce rappresentandosi e volendo prima dell'inizio delle azioni persecutorie la realizzazione degli eventi previsti

⁶⁰ T.A.R. Lombardia - Brescia, sez. II, 30 gennaio-8 maggio 2013, n. 444, in *Diritto e Giustizia* 2013.

⁶¹ FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale, parte speciale*, Giuffrè, 2009, Vol. II, tomo I, addenda, 10. Contra, PITTARO, *Introdotta la disciplina dello stalking dalle misure urgenti in materia di pubblica sicurezza*, in *Famiglia e Diritto*, 2009, 661.

⁶² MAUGERI, *Lo stalking tra necessità politico-criminale e promozione mediatica*, cit., 172, nota 226, secondo cui l'accertamento della rappresentazione e della volontà dell'evento rende ulteriormente problematica l'interpretazione della fattispecie come reato causale perché molto spesso l'autore non agisce con uno scopo *distruttivo* ma con un obiettivo *affettivo*: «sotto un profilo psichiatrico in entrambi i casi si parla di intento persecutorio, sia che il molestatore cerchi di allacciare o riprendere una relazione, sia se intende vendicarsi o, comunque, punire la vittima; sotto un profilo penalistico l'intento affettivo sembra difficilmente compatibile con la volontà di cagionare l'evento descritto dall'art. 612-bis c.p.».

dall'art. 612-bis c.p. Talvolta, infatti, il soggetto attivo nello sviluppo progressivo della catena persecutoria si rappresenta come seriamente possibile (ma non come certo) il verificarsi dell'evento come conseguenza delle aggressioni alla sfera della libertà morale e, pur di non rinunciare all'azione e ai vantaggi che se ne ripromette, accetta il rischio di cagionare uno stato di ansia o di paura, o di ingenerare un fondato timore per l'incolumità della vittima ovvero di costringerla ad alterare le proprie abitudini di vita⁶³.

5. Lo *stalking* non escluso dalla reciprocità delle condotte persecutorie.

In giurisprudenza si ritiene che «la reciprocità dei comportamenti molesti non esclude la configurabilità del delitto di atti persecutori, incombendo, in tale ipotesi, sul giudice un più accurato onere di motivazione in ordine alla sussistenza dell'evento di danno»⁶⁴.

Per giungere a tale conclusione si è partiti dalla premessa che il reato descritto dall'art. 612-bis c.p. prevede che dal comportamento reiteratamente minaccioso o comunque molesto dell'agente derivi, quale ulteriore evento dannoso, un perdurante stato d'ansia o di paura della persona offesa, oppure un fondato timore della stessa per l'incolumità propria o di soggetti vicini, oppure ancora il mutamento necessitato delle proprie abitudini di vita: tre fattispecie che valgono a connotare la posizione della persona offesa come quella di un soggetto violato nella propria libertà

⁶³ ZANASI, *L'odioso reato di stalking*, Milano, Giuffrè, 2012, 66.

⁶⁴ Cass. pen., sez. V, 24 settembre 2012, n. 36737, *cit.*; Id., sez. III, 14 novembre 2013, n. 45648, *cit.*, in un caso di *stalking* consumato ai danni dell'amante che tentava di riavvicinarsi al proprio coniuge: «Ora nel caso in esame la Corte territoriale ha escluso che si versasse in una situazione di reciprocità, pur avendo dato atto di alcuni episodi in cui la donna avrebbe affrontato l'imputato con fare aggressivo, tale, però, da non incidere sulla sua situazione di stress rimasta inalterata ed, anzi, accentuatasi con il trascorrere del tempo e l'intensificarsi dei comportamenti intimidatori dell'U. Non può, quindi, parlarsi nell'ambito della vicenda in esame, di reciprocità quanto meno nel senso inteso dal ricorrente, avendo la Corte escluso che le due parti agissero ad armi pari (emblematico l'accento della Corte ai tentativi operati in modo anche energico dalla D. per far desistere il suo ex amante dall'idea di diffondere le fotografie che la ritraevano in pose sexy in vista di un tentativo di recupero della pace familiare e di un riavvicinamento al proprio coniuge)». *Contra*, Cass. pen., sez. V, 11 febbraio 2014, n. 8364, *cit.*, ritiene che la «reciprocità» degli atti persecutori escluda la rilevanza penale delle condotte ex art. 612-bis c.p.

morale – come si desume dalla collocazione sistematica della norma nella sezione III, del titolo 12 del secondo libro del c.p.⁶⁵ – e costretto ad una posizione seriamente difensiva a causa della debordante invasività degli atti vessatori posti in essere dall'agente.

Si tratta, come è evidente, di un accertamento che in tanto può dirsi incensurabile quanto ai requisiti della «offesa» e della «difesa», in quanto sia esteso a sindacare tutti gli elementi utili offerti alla cognizione del giudice ed in particolare quelli che possono servire a sceverare un comportamento effettivamente persecutorio da altro comportamento invece ricadente nell'ambito di una litigiosità, ad armi pari, nell'ambito di un rapporto che risulti aggressivo, sia pure con modalità *extra-ordinem*, ma in maniera biunivoca. Per i giudici di legittimità, tuttavia, «non si intende peraltro sostenere che la “reciprocità” dei comportamenti molesti comporti necessariamente la esclusione, in linea di principio, della rilevanza penale delle condotte come persecutorie ex art. 612-bis c.p. ma si vuole richiamare l'attenzione su un dato che, ove ricorrente, comporterebbe un più accurato onere di motivazione in capo al giudice in ordine al modo in cui si verrebbe a configurare in concreto, quale conseguenza del comportamento di ciascuno, lo stato d'ansia o di paura della presunta persona offesa, o il suo effettivo timore per l'incolumità propria o di persone a lei vicine o la necessità del mutamento delle abitudini di vita»⁶⁶.

Deve valutarsi, quindi, nel caso della reciprocità dei comportamenti se vi sia una la posizione di ingiustificata predominanza di uno dei due contendenti, tale da consentire di qualificare le iniziative minacciose e moleste come atti di natura persecutoria e le reazioni della vittima come esplicazione di un meccanismo di difesa volto a sopraffare la paura: in tal caso non potendo accertarsi se la vittima sia necessariamente inerme, alla mercé del suo molestatore e incapace di reagire, la situazione di

⁶⁵ Per Cass. pen., sez. V, 21 novembre 2013, n. 46446, in *Diritto e Giustizia* (22 novembre 2013), «Il bene giuridico tutelato della norma sul delitto di atti persecutori è la tutela della persona nelle normali e quotidiane relazioni intersoggettive, a salvaguardia della sua personalità, cosicché atti ripetuti, idonei ad incidere gravemente sulla libertà di autodeterminazione della persona e a compromettere durevolmente il suo equilibrio psichico, fino ad ingenerare timori per la sua incolumità, integrano la fattispecie criminosa ex art. 612-bis c.p.».

⁶⁶ Cass. pen., sez. V, 5 febbraio 2010, n. 17698, *cit.*. Anche per Cass. civ., sez. un., 28 maggio 2012, n. 8407, in *Giust. civ. Mass.*, 2012, 5, 677, la disciplina degli atti persecutori non prevede la reciprocità come ragione di esclusione del reato.

stress o di ansia ben può ingenerare reazioni incontrollate anche nei riguardi del proprio molestatore, che non escludono la sussistenza del reato⁶⁷.

**6. Le modifiche allo *stalking* introdotte dalle legge n. 119/2013:
a) il *restyling* al delitto di atti persecutori.**

Il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, poi convertito nella legge 15 ottobre 2013, n. 119, segna una tappa importante nel dibattito riguardante le misure da adottare nel contrasto dei delitti su vittime vulnerabili e, in particolare, di quelli caratterizzati da violenza di genere.

Va detto che, negli ultimi anni, l'attenzione al tema si è tradata non solo in importanti novità legislative nell'ambito del nostro ordinamento interno (su tutte si ricordano l'introduzione del delitto di atti persecutori con d.l. n. 11/2009, convertito con modifiche nella legge n. 38/2009; o, in tempi ancor più recenti, le novità recate dalla legge n. 172/2012), ma anche in una serie di interventi normativi in sede sovranazionale – sia in ambito U.E. (come visto con particolare riferimento alla Direttiva 2011/99/UE Parlamento e Consiglio dell'Unione europea sull'ordine di protezione europeo) sia nell'ambito del Consiglio d'Europa – attraverso i quali si è posta crescente attenzione alla condizione delle vittime vulnerabili, ai reati in danno di minori e alle ipotesi delittuose qualificabili come violenza di genere. Si ricordano in questa sede, solo per citare le principali fonti sovranazionali di recente conio, la Direttiva 2012/29/UE, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la previgente decisione quadro 2001/220/GAI; la Convenzione sulla protezione dei minori dallo sfruttamento e dagli abusi sessuali, firmata a Lanzarote il 25 ottobre 2007 (e ratificata dall'Italia lo scorso anno con la citata legge n. 172/2012); e, soprattutto, la Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (11 maggio 2011), recentemente ratificata dal nostro Paese con legge n. 77 del 27 giugno 2013.

L'art. 3 della legge n. 119 del 2013, sostituisce il secondo comma dell'art. 612-*bis* c.p. statuendo che «La pena è aumentata se

⁶⁷ AMATO, *Il riferimento allo stato di ansia potrebbe suscitare il rischio di fondare il giudizio su percezioni*, in *Guida dir.*, 2014, 7, 59.

il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici».

È stato ampliato il ventaglio delle ipotesi aggravate (il cui aumento della pena non è più predeterminato, mentre prima era previsto l'aumento fisso di un terzo), essendo venuto meno l'esclusivo riferimento al coniuge "legalmente" separato, ben potendo il fatto essere commesso dal coniuge "separato di fatto", eliminando, in tal modo una palese disparità di trattamento evidenziata in dottrina⁶⁸.

L'agente può essere inoltre non soltanto colui che è stato legato da una precedente relazione affettiva con la persona offesa ma colui che "attualmente" vive questo legame⁶⁹. La pregressa formulazione della norma, in tali casi, come evidenziato da autorevole dottrina, portava ad una controvertibile plausibilità politico-criminale dell'aggravamento di pena: «nella diversa prospettiva dell'autore del fatto, una tendenza a perseguire finalizzata a recuperare un legame perduto potrebbe infatti essere sintomatica di una più attenuata colpevolezza e potrebbe, pertanto, al contrario giustificare un trattamento penale più benevolo»⁷⁰. La novella del 2013 ha tuttavia sconfessato tale opinione dottrinale per la quale tale ultima condotta persecutoria posta in essere dall'ex sarebbe meritevole di un'attenuazione della pena, ritenendola equipara-

⁶⁸ VALSECCHI, *Il delitto di «atti persecutori» (c.d. stalking)*, in MAZZA-VIGANO, *Il Pacchetto sicurezza* 2009, 242: «se la ratio dell'aggravante sta davvero nel disvalore rappresentato dalla mancata accettazione, da parte dello *stalker*, della fine del rapporto sentimentale, allora non comprendiamo per quale motivo la sanzione per tale disvalore "aggiuntivo" del fatto debba essere fatta dipendere da un provvedimento giudiziario, che potrebbe anche tardare ad essere pronunciato per ragioni indipendenti dalla volontà delle parti, e non piuttosto dalla semplice manifestazione di volontà della vittima che abbia a suo tempo escluso dalla propria vita l'ex partner, ponendo fine di fatto alla relazione sentimentale».

⁶⁹ Corte Appello Napoli, sez. II, 15 ottobre 2010, *cit.*: «La ratio dell'aggravante *de qua* risiede proprio nel maggior disvalore che il legislatore ha ravvisato nella condotta di chi ponga in essere atti persecutori in danno di un soggetto con il quale preesisteva un legame affettivo successivamente interrotto, ossia già esaurito allorquando la condotta è stata posta in essere. Orbene, al di là di quelle che possono essere le perplessità in relazione a detta scelta normativa (non comprendendosi, infatti, per quale ragione la medesima condotta sarebbe meno grave in costanza di relazione affettiva o coniugio), appare di tutta evidenza che condizione di configurabilità di detta aggravante sia la cessazione del legame affettivo o di coniugio in epoca precedente rispetto alla condotta penalmente rilevante».

⁷⁰ FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale, parte speciale*, Vol. II, tomo I, Giuffrè, 2009, addenda, 11.

bile, alla stessa stregua, di quella consumata dal partner “attuale” della vittima.

Infine, il legislatore, preso atto che il *cyberstalking*⁷¹ è sovente più invasivo e dannoso dello *stalking* tradizionale, ha aggiunto, tra le ipotesi aggravate della fattispecie base del delitto di atti persecutori, «se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici».

6.1. Segue: b) il braccialetto elettronico e la probation cautelare

Poiché la stessa esigenza di temperare la misura anti-*stalking* alla situazione di fatto da tutelare in via cautelare si estende alle misure diverse dal divieto di avvicinamento⁷², laddove il quadro sia tale da applicare misure cautelari maggiormente restrittive della libertà personale, il giudice, ove possibile, dovrà modellare la misura tenendo conto delle concrete modalità operative di dispiegamento degli atti persecutori⁷³.

Ad esempio, quando all'interno della cornice persecutoria si inseriscono minacce e/o molestie tramite *internet* o altri canali informatici, qualora il giudice cautelare applichi gli arresti domiciliari⁷⁴, per scongiurare il pericolo di reiterazione del reato di atti persecutori o quello per la genuinità della prova, dovrà inserire tra i contenuti della misura custodiale anche il divieto di comunicare con terze persone, estranee ai familiari conviventi che, in as-

⁷¹ Cass. pen., sez. V, 24 giugno 2011, n. 25488, ha ritenuto idoneo a configurare il delitto di atti persecutori l'invio di continui messaggi inviati tramite il social network *Facebook* contenenti minacce ed ingiurie; allo stesso modo, Cass. pen., sez. V, 12 aprile 2012 n. 13878, *cit.*, ha condannato *ex art. 612-bis c.p.* il persecutore che prendeva di mira due ragazze utilizzando sempre il social network per inviare messaggi molesti.

⁷² Cfr. COLLINI, *Il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa tra principio di legalità e discrezionalità giudiziale*, in <http://www.penalecontemporaneo.it> (24 gennaio 2012).

⁷³ Cass. pen., sez. V, 14 giugno 2012, n. 23626, in *Dir. fam. pers.*, 2012, 1584, ha confermato la misura cautelare degli arresti domiciliari all'*ex* marito, indagato del delitto di atti persecutori, di cui all'*art. 612 bis c.p.*, per aver consumato continui, numerosi e ripetuti atti di vessazione, minacce, molestie, ingiurie e percosse ai danni della moglie, anche dopo la separazione.

⁷⁴ Cass. pen., sez. V, 30 agosto 2010 n. 32404, in *Cass. pen.*, 2011, 967, ha confermato il provvedimento di custodia cautelare (prima in carcere, poi agli arresti domiciliari) all'indagato di atti persecutori che, all'interno di un estenuante stillicidio persecutorio, aveva anche diffuso su *Facebook* una serie di filmati e fotografie a sfondo sessuale che ritraevano la propria *ex*.

senza di prescrizioni dettagliate e specifiche, «vale anche per le comunicazioni tramite internet sul sito *facebook*»⁷⁵.

Il giudice, inoltre, nel disporre la misura degli arresti domiciliari, potrà applicare, ai sensi dell'art. 275-*bis* c.p.p., il braccialetto elettronico per controllare i movimenti dello *stalker*.

In verità, la legge n. 119/2013 ha esteso anche all'allontanamento dalla casa familiare, di cui all'art. 282-*bis* c.p.p., «le modalità di controllo previste dall'art. 275-*bis* c.p.p.», ma non al divieto di avvicinamento *ex art.* 282-*ter* c.p.p., cioè proprio la misura naturalmente deputata a tutelare le vittime dello *stalking* (per ragioni non condivisibili visto che il grado di limitazione della libertà personale per entrambe le misure è pressoché identico). Ritengo, tuttavia, che all'estensione del braccialetto elettronico all'indagato di atti persecutori colpito dal divieto di avvicinamento non osti il principio di legalità in materia di misure cautelari⁷⁶ in quanto «la previsione di cui all'art. 275-*bis* c.p.p., non ha introdotto una nuova misura coercitiva ma unicamente una modalità di esecuzione di una misura cautelare personale»⁷⁷, ma il diritto inviolabile alla libertà personale la cui limitazione può avvenire *ex art.* 13 Cost. solo nei «casi» e nei «modi» previsti dalla legge.

⁷⁵ Cass. pen., sez. IV, 31 gennaio 2012, n. 4064, in *Guida dir.*, 2012, 12, 87. Nello stesso senso, Cass. pen., sez. II, 29 settembre 2010 n. 37151, in *Arc. N. proc. pen.*, 2011, 1, 53, con l'importante precisazione che «l'uso di *internet* non è illecito quando assume mera funzione conoscitiva».

⁷⁶ Fondamentale, in argomento, Cass. pen., Sez. Unite, 30 maggio 2006, n. 29907, LA STELLA, in *Cass. pen.*, 2006, 3973, per la quale «il codice di procedura penale, sulla scorta del modello fornito dalla formula costituzionale, all'interno dei pilastri fondamentali del sistema delle cautele incidenti sulla libertà personale, sancisce nell'art. 272 c.p.p. che «le libertà della persona possono essere limitate con misure cautelari soltanto a norma delle disposizioni del presente titolo». Quella espressa dalla norma processuale non è la mera sottolineatura della necessità di previsione legale, che già scaturisce dalla doppia riserva, di legge e di giurisdizione, dettata dall'art. 13, comma 2, Cost. per ogni forma di compressione della libertà personale riflettendosi in essa piuttosto il proposito di ridurre ad un «numero chiuso» le figure di misure limitative della libertà utilizzabili in funzione cautelare nel corso del procedimento penale, non potendo quindi essere applicate misure e prescrizioni diverse da quelle espressamente considerate. È grazie soprattutto all'impiego dell'avverbio «soltanto» che il significato garantistico del principio di legalità si apprezza sotto il profilo della tassatività e tipicità, in quanto diretto a vincolare rigorosamente alla previsione legislativa (cioè ai soli «casi e modi» previsti dalla legge) l'esercizio della discrezionalità del giudice a cui è inibito creare *ex novo*, attraverso l'osmosi e il cumulo di più prescrizioni o misure, ulteriori «tipi», estranei alla pur vasta gamma degli specifici modelli, coercitivi ed interdittivi, normativamente predisposti».

⁷⁷ Cass. pen., sez. I, 17 giugno 2013, n. 26275, ricorda che la previsione di cui all'art. 275-*bis* c.p.p., «non ha introdotto una nuova misura coercitiva ma unica-

Tale estensione, tuttavia, si palesa come necessaria per garantire la tutela “dinamica” delle vittime di atti persecutori, come confermano anche le norme comunitarie sull’ordine di protezione europeo.

La stessa legge 119/2013 ha introdotto per la prima volta nel nostro sistema una *probation* cautelare, aggiungendo all’art. 282-*quater*, comma 1, c.p.p. il seguente periodo: «Quando l’imputato si sottopone positivamente ad un programma di prevenzione della violenza organizzato dai servizi socio-assistenziali del territorio, il responsabile del servizio ne dà comunicazione al pubblico ministero e al giudice ai fini della valutazione ai sensi dell’articolo 299, comma 2», ossia dell’attenuazione delle esigenze cautelari e della sostituzione della misura con altra meno gravosa.

Come affermato dall’Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione, non è chiaro il significato del generico dovere di comunicazione al “giudice”, atteso che quest’ultimo, ad esempio, nella fase delle indagini preliminari, non è titolare di un indiscriminato potere di procedere *motu proprio* alla revoca o sostituzione della misura cautelare, necessitando di un impulso in tal senso da parte del pubblico ministero o dell’indagato, salvo che non ricorrano le specifiche condizioni descritte nel terzo comma dell’art. 299 c.p.p.. Sembra peraltro da escludersi che il potenziale inserimento anche del giudice delle indagini preliminari tra i destinatari della comunicazione valga ad ampliare il ventaglio delle ipotesi in cui questi è tenuto a rivalutare d’ufficio la situazione cautelare dell’indagato, trattandosi di conclusione che avrebbe richiesto indici normativi più espliciti. Ed allora delle due l’una: o si ritiene che il giudice delle indagini preliminari, ricevuta la comunicazione, debba trasmetterla al pubblico ministero (che peraltro l’ha già ricevuta) per le sue valutazioni ovvero deve concludersi che prima dell’esercizio del-

mente una modalità di esecuzione di una misura cautelare personale, la cui applicazione viene disposta dal giudice contestualmente agli arresti domiciliari in considerazione della natura e del grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, e subordinatamente al consenso dell’indagato all’adozione dello strumento elettronico, e il braccialetto rappresenta una cautela che il giudice può adottare, se lo ritiene necessario, non già ai fini della adeguatezza della misura più lieve, e quindi per rafforzare il divieto di non allontanarsi dalla propria abitazione, ma ai fini del giudizio - da compiersi nel procedimento di scelta delle misure - sulla capacità effettiva dell’indagato di autolimitare la propria libertà personale di movimento, assumendo l’impegno di installare il braccialetto e di osservare le relative prescrizioni».

l'azione penale l'unico destinatario della comunicazione sia il pubblico ministero⁷⁸.

Invero, richiamando il disposto dell'art. 299, comma 3-bis, c.p.p., laddove stabilisce che il giudice prima di provvedere in ordine alla revoca o alla sostituzione delle misure coercitive o interdittive, deve sentire il P.M., potrebbe ritenersi che per il legislatore la regola secondo la quale la comunicazione viene fatta al giudice e al P.M. è tale da evitare eventuali inerzie da parte di quest'ultimo. Sotto tale aspetto, la norma non appare superflua come ritenuto dall'Ufficio del Massimario della Cassazione aderendo all'opinione che, nel corso delle indagini preliminari, dovrebbe essere solo il P.M. il destinatario della comunicazione.

Pur avendo il legislatore italiano rifiutato di costruire la fattispecie incriminatrice di *stalking* a misura di un "tipo d'autore", tale disposizione potrebbe essere un primo passo per prevedere una *probation processuale* (con la possibilità per l'imputato di atti persecutori di seguire un percorso terapeutico o di sostegno psicologico per disintossicarsi), prevedendo, alla stessa stregua del processo penale minorile, la sospensione del processo condizionata alla sottoposizione volontaria dell'imputato a trattamento psichiatrico o psicologico. Con la prospettiva dell'estinzione del reato in caso di esito positivo del trattamento o con l'aggravamento delle conseguenze sanzionatorie nell'ipotesi negativa⁷⁹.

La diversa soluzione adottata dal legislatore, foriera di qualche critica, soprattutto nel versante psicoterapeutico⁸⁰, rivela l'intenzione di attenuare l'idea che il fatto tipico possa identificarsi esclusivamente con quella che è la percezione tradizionale dello *stalking*.

6.2. Segue: c) l'arresto in flagranza dello stalker.

Una delle più rilevanti (e discutibili) novità contenute nel decreto riguarda invece la previsione dell'arresto obbligatorio in flagranza di reato (art. 380 c.p.p., comma 2, lett. 1-ter, c.p.p.) per il de-

⁷⁸ Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione, *Rel. n. III/03/2013* del 16 ottobre 2013.

⁷⁹ In tal senso, si era espresso, *de iure contendo*, nel corso dei lavori preparatori del delitto di atti persecutori, CADOPPI, *Con norme sul recupero del molestatore più completa la disciplina anti-stalking*, cit., 12.

⁸⁰ Sulla necessità di sottoporre lo stalker o trattamenti terapeutici, cfr., da ultimo, M. LATTANZI, *Persone emotivamente ferite che la società civile tratta come "rifiuti indifferenziati"*, in *Fam. min.*, 2011, 8, 26).

lito di atti persecutori (come anche per i maltrattamenti in famiglia).

Sebbene, anche in questo caso, l'intento sia quello di apprestare una difesa più incisiva delle vittime di questi reati, intervenendo in via precautelare con maggiore estensione e senza alcuna discrezionalità valutativa *ex art.* 381 c.p.p. circa la gravità del fatto e la personalità del soggetto, non può non osservarsi che si tratta, in ambedue i casi, di reati necessariamente abituali; ed è noto, per aver costituito tema ampiamente dibattuto tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, che la condizione di flagranza (o anche di quasi flagranza) nei reati abituali è di accertamento assai problematico e tecnicamente di difficile configurabilità⁸¹.

In giurisprudenza, ad esempio, in tema di arresto in flagranza, si è escluso lo stato di c.d. "quasi-flagranza" quando l'azione che porta all'arresto trova il suo momento iniziale non già in un immediato inseguimento da parte della polizia giudiziaria, ma in una denuncia della persona offesa, raccolta quando si era già consumata l'ultima frazione della condotta delittuosa⁸². Nel caso di specie, gli agenti di polizia giudiziaria sono pervenuti all'accertamento del reato di maltrattamenti ed alla identificazione del colpevole soltanto dopo aver sentito la persona offesa ed un suo familiare: l'individuazione del reo, pertanto, non è avvenuta a seguito della diretta percezione degli accadimenti da parte di chi ha operato l'arresto, ma sulla base delle indicazioni fornite dalla persona offesa e da un terzo; sicché nell'azione dei militari si è inserita un'attività investigativa, estranea alla ratio dell'istituto della "quasi flagranza".

L'orientamento più recente, invece, sostiene, con riferimento al delitto di maltrattamenti (ma le conclusioni possono estendersi anche al reato di *stalking*, trattandosi di reato anch'esso abituale) che poiché gli atti in cui si concreta il reato di all'art. 572 c.p. non devono necessariamente tutti sostanziare singole autonome ipotesi di reato, è ben possibile procedere all'arresto in flagranza dell'autore del reato quando gli operanti della polizia giudiziaria abbiano diretta percezione di un "segmento" commissivo della

⁸¹ PAVICH, *Le novità del decreto-legge sulla violenza di genere: cosa cambia per i reati con vittime vulnerabili*, in <http://www.penalecontemporaneo.it>.

⁸² Cass. pen., sez. VI, 20 aprile 2010, n. 20539, in *Cass. pen.*, 2012, 7-8, 2644. In senso conforme, Id., sez. V, 31 marzo 2010, n. 19078, ivi, n. 247248; Id., sez. II, 18 gennaio 2006, n. 7161, in *Riv. pen.*, 2007, 103; Id., sez. IV, 5 febbraio 2004, n. 17619, ivi, 2005, p. 354; Id., sez. V, 21 giugno 1999, n. 3032, in *Cass. pen.*, 2000, 3064; Id., sez. I, 11 dicembre 1996, n. 6642, in *Giust. pen.*, 1998, III, 110; sez. III, 20 novembre 1990, n. 4860, in *C.E.D. Cass.*, n. 186494.

condotta che, pur non integrante *ex se* reato, risulti non indifferente nell'ottica volta a dimostrare sul piano indiziario l'ipotesi di reato⁸³. La Suprema Corte, accogliendo il ricorso del pubblico ministero, ha annullato, ritenendo l'arresto legittimamente avvenuto, il provvedimento con cui, invece, il G.i.p. non aveva convalidato l'arresto ritenendo che questo era stato eseguito a significativa distanza di tempo dall'ultimo "segmento" della condotta delittuosa, affermando erroneamente che la condotta tenuta dall'indagato e dagli operanti direttamente percepita – l'aver tentato di aprire lo sportello dell'autovettura di servizio ove si trovava la vittima – non aveva autonomo rilievo penale⁸⁴.

Quindi, come affermato in dottrina, la disposizione *ex art.* 380 c.p.p., comma 2, lett. 1-ter, c.p.p. «non pare incompatibile con la circostanza che in entrambi i casi ci si trova in presenza di "reati abituali", giacché, com'è ovvio, sia per lo *stalking* che per i maltrattamenti, non è affatto necessario che "tutti" gli atti che concretizzano il reato debbano necessariamente tutti sostanziare singole autonome ipotesi di reato, confluendo, anzi, tali atti, integranti o no di per sé soli il reato, nell'apprezzamento complessivo della condotta sì da poterne desumerne la rilevanza penale»⁸⁵.

E così, in presenza di atti di molestia, reiterati, concretatisi (non solo in telefonate, s.m.s., scritti sui muri vicino ai luoghi di lavoro, ma) anche nel creare su *facebook* un *account* a nome della persona offesa in cui si manifestava la disponibilità della medesima ad incontri sessuali con l'indicazione dei suoi numeri di telefono, l'indagato

⁸³ Cass. pen., sez. VI, 8 agosto 2013, n. 34551. In senso conforme, inserendo nella quasi-flagranza anche elementi raccolti da terzi che portino all'arresto, Id., sez. II, 10 novembre 2010, n. 44369, in *C.E.D. Cass.*, n. 249169; Id., sez. I, 15 marzo 2006, n. 23560, in *Riv. pen.*, 2007, 927. In senso conforme, specificamente sulla definizione di quasi-flagranza, intesa come attività d'indagine, anche molto lunga, ma condotta senza soluzione di continuità, Sez. I, 11 luglio 2002, n. 27287, in *C.E.D. Cass.*, n. 221764; Sez. V, 7 giugno 1999, n. 2738, in *Cass. pen.*, 2000, 3065.

⁸⁴ Cass. pen., sez. VI, 8 agosto 2013, n. 34551: «Non sembra dubbio che il contegno nell'occasione ascritto al ..., per come descritto nel provvedimento impugnato, rappresenta un momento di continuità con le condotte di sopraffazione in precedenza denunciate dalla persona offesa che, unitariamente viste, danno corpo al reato contestato. Ne viene la legittimità dell'arresto atteso che la stessa definitiva percezione dei fatti in contestazione, pur se nell'ultimo segmento commissivo, non indifferente nell'ottica volta a concludere sul piano indiziario l'ipotesi di reato contestata, è avvenuta da parte di chi ha operato l'arresto, costituendo le indicazioni fornite in precedenza dalla persona offesa e dal padre della stessa momenti complessivi dell'attività investigativa poi definitivamente corroborata dall'ulteriore contegno del ... il giorno dell'arresto».

⁸⁵ AMATO, *Il riferimento allo stato di ansia potrebbe suscitare il rischio di fondare il giudizio su percezioni*, cit., 58.

è arrestato in flagranza di reato all'interno di un *internet point* mentre, navigando su *facebook*, era connesso a siffatto *account*⁸⁶.

Fermo restando che la ragionevole prospettiva di un più esteso uso degli arresti in relazione ai reati in esame, in dipendenza dell'obbligatorietà degli stessi, non deve far perdere di vista la necessità di un rigoroso controllo circa la sussistenza o meno del requisito della flagranza di reato; senza contare che, nella generalità dei casi, il delitto di atti persecutori è punito a querela della persona offesa e ciò implica ulteriori problemi per l'arresto obbligatorio in flagranza, che potrà essere eseguito solo alle condizioni di cui al comma 3 dell'art. 380 c.p.p.⁸⁷.

⁸⁶ G.I.P. Trib. Catania, 24 luglio 2010, *inedita*, che ha applicato la misura degli arresti domiciliari, «facendogli divieto di comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitano, ordinando altresì il distacco di tutte le utenze fisse e mobili e di ogni altro strumento di comunicazione informatico». Diverso è il caso deciso da Cass. pen., sez. VI, 12 dicembre 2012, n. 47985, in *Diritto e Giustizia* (13 dicembre 2012), dove l'indagato di atti persecutori, in violazione del divieto di avvicinamento alla persona offesa *ex art. 282-ter c.p.p.*, in particolare di non avvicinarsi al luogo di residenza o di dimora della stessa e di mantenersi comunque ad una distanza non inferiore ai trecento metri dalla vittima offesa, veniva fermato per resistenza a pubblico ufficiale in quanto, alla richiesta dei verbalizzanti (intervenui su invito dell'*ex* coniuge) di seguirli a bordo dell'autovettura di servizio in caserma, reagiva divincolandosi e nell'allontanarsi si toglieva parte dei vestiti che indossava, rimanendo a petto nudo. La Suprema Corte ha dichiarato legittimo l'arresto in quanto «In tema di convalida dell'arresto facoltativo in flagranza, la giurisprudenza di questa Corte è ormai attestata al principio, per cui, ferma la necessità della verifica dei requisiti formali, il giudice della convalida deve operare, rispetto ai presupposti sostanziali della stessa – gravità del fatto e personalità dell'arrestato – un controllo di mera ragionevolezza, per il quale deve porsi nella stessa situazione, in cui ha operato la polizia giudiziaria e verificare, sulla base degli elementi in tale momento conosciuti e conoscibili, se la valutazione di procedere all'arresto rimanga nei limiti della discrezionalità alla medesima p.g. riconosciuta, e pertanto se trovi ragionevole motivo nella gravità del fatto o nella pericolosità del soggetto, senza però poter sostituire ad un giudizio ragionevolmente fondato una propria differente valutazione (*ex multis* Cass. Sez. I 4/4-31/5/2006 n. 15296, rv. 234211). A tale principio nel caso in esame il G.I.P. non si è adeguato, laddove, pur avendo correttamente ricostruito i fatti, che portarono all'arresto dell'indagato, ha erroneamente ritenuto che il reato non manifestasse quella pericolosità, che la reiterazione della condotta posta in essere (già nota agli operanti) evidenziava, laddove invece la resistenza ai predetti, posta in essere dall'I. con il divincolarsi e con il trascendere in comportamenti, tali da evidenziare la sua assenza di autocontrollo, si inseriva nella volontà di perseguire il proposito delittuoso di cui all'art. 612-bis cp., in tal modo palesando tutta la sua gravità».

⁸⁷ PAVICH, *Le novità del decreto-legge sulla violenza di genere: cosa cambia per i reati con vittime vulnerabili*, cit.: «È noto del resto che, anche nel caso di arresto facoltativo, si pone un problema di illegittimità per i reati perseguibili a querela dell'offeso, qualora quest'ultima non sia stata proposta dalla persona offesa all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente nel luogo, come richiesto dall'art. 381, comma terzo, c.p.p. (Cass. Sez. III, n. 16385 del 28/03/2012 – dep. 03/05/2012, Preziosi, Rv. 252381)».